SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Agenzia del territorio

Garante per la protezione dei dati personali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 179

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003.

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area VI per il biennio economico 2004-2005.

06A07319-06A07320

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2006, n. **243.**

Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l'articolo 1, commi 562, 563, 564 e 565;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 82;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

Visto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;

Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206;

Ritenuto di dover disciplinare i termini e le modalità di attuazione dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente ai richiamati commi 562, 563, 564 e 565, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere, come individuate in disposizione, ovvero ai familiari superstiti, nel limite massimo di spesa annua autorizzata, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2006;

Ravvisata la necessità di acquisire, per la puntuale identificazione dei beneficiari, apposita istanza degli interessati ad integrazione dei procedimenti d'ufficio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;

b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;

c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Art. 2.

Principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.

2. In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 e fino a nuova autorizzazione di spesa, con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonché dei rispettivi familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* sono corrisposte secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 3.

Termini e modalità delle procedure

1. Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime.

2. Le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005. Analogamente, procedono alla definizione delle posizioni riguardanti gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006. In mancanza della domanda si può procedere d'ufficio secondo identico criterio.

3. Le posizioni degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo anno di applicazione del presente regolamento ed entro il 30 marzo ed il 30 settembre per gli anni successivi, una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi indicato al comma 2.

4. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dopo aver verificato la compatibilità finanziaria generale con il limite massimo di spesa annuale e con le risorse in atto disponibili, trasmette alle amministrazioni di appartenenza delle vittime l'elenco nominativo dei destinatari delle provvidenze in favore dei quali può farsi luogo alla corresponsione.

5. Le eventuali posizioni in soprannumero vanno a collocarsi immediatamente sopra alla prima delle posizioni utilmente censite nella graduatoria successiva.

6. Le amministrazioni di appartenenza delle vittime segnalano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'ammontare delle risorse da inserire in bilancio sui singoli stati di previsione della spesa e necessari alla corresponsione delle provvidenze. In relazione agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2006 è comunque riservata la somma di 500.000 euro l'anno, a gravare sul limite massimo di spesa stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge finanziaria 2006, per le provvidenze da corrispondere sempre nell'ordine previsto dall'articolo 4.

7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

Art. 4.

Ordine di corresponsione delle provvidenze

1. A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere:

a) in relazione alla legge 20 ottobre 1990, n. 302:

1) liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi, nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire per punto percentuale di invalidità, pari ora a 774,69 euro, soggetta a rivalutazione ISTAT, di cui all'articolo 1, comma 1, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;

2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15;

b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407:

1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-*bis*, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;

2) i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288;

3) i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4;

c) in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206:

1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1;

2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2;

3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8.

2. Ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate al comma 1, si potrà far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa.

Art. 5.

Percentualizzazione della invalidità permanente

1. La percentualizzazione della invalidità permanente, viene valutata in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso, approvate con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni.

2. La percentualizzazione del danno biologico viene valutata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SOGGETTI EQUIPARATI ALLE VITTIME DEL DOVERE

Art. 6.

Riconoscimento delle infermità per particolari condizioni ambientali od operative

1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza.

2. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidità, di cui all'articolo 5.

3. Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante.

4. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di seguito denominato: «Comitato», entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.

5. Il parere di cui al comma 4 è motivato specificamente in ordine alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 3 ed è firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.

6. Nell'esame delle pratiche in cui le infermità non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 4.

7. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il Comitato è integrato di volta in volta da un ufficiale superiore o da un funzionario, scelti tra esperti della materia, dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza.

8. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dal comma 564 della citata legge n. 266 del 2005, l'amministrazione adotta, nei termini e secondo le competenze previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti, percentualizzandole ai fini della corresponsione delle pertinenti provvidenze.

Art. 7.

Clausola di salvaguardia

1. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente regolamento, che devono risultare nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 10 milioni di euro annui. Ciò ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, della adozione delle conseguenti correzioni del regolamento medesimo per ricondurre la spesa annua complessiva entro i predetti limiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

PARISI, *Ministro della difesa*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 321

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 565 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006):

«565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 562, 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 262:

«562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

— 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

d) in operazioni di soccorso;

e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.».

Per il comma 565 della stessa legge, vedi nella nota al titolo.

— La legge 13 agosto 1980, n. 466, reca «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche».

— La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».

— La legge 23 novembre 1998, n. 407, reca «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, è intitolato «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».

— Si riporta il testo dell'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):

«Art. 82 *(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).* — 1. Al personale di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. Non sono ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato "Banda della Uno bianca". Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.

3. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave "Kaider I Rades A451" avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997.

4. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefìci di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.

5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.

6. Per la concessione di benefìci alle vittime della criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli.

7. All'art. 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: "l'eventuale involontario concorso" sono inserite le seguenti: ",anche di natura colposa,".

8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge medesima.

9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: "nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche" sono inserite le seguenti: "e della criminalità organizzata";

b) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: "nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo" sono inserite le seguenti: "e della criminalità organizzata"».

— Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, reca «Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».

— Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, reca «Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero».

— La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice».

Nota all'art. 1:

— Per la legge 13 agosto 1980, n. 466, la legge 20 ottobre 1990, n. 302, la legge 23 novembre 1998, n. 407 e la legge 3 agosto 2004, n. 206, vedi nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 1, commi 562, 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, vedi nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per l'art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, vedi nota alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

«Art. 1 *(Casi di elargizione).* — 1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.».

«Art. 15 *(Esenzione dai ticket sanitari).* — 1. I cittadini italiani che abbiano subìto ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'art. 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalità di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407:

«Art. 2. — 1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

1-*bis*. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.

3. *(omissis).*

4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

5. - 6. *(omissis).*

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, e 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni:

«2. I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.».

«Art. 4. — 1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'art. 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

— Si riporta il testo degli articoli 6, commi 1 e 2, e 8 della legge 3 agosto 2004, n. 206:

«Art. 6. — 1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.

2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.».

«Art. 8. — 1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.».

Note all'art. 5:

— Il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 reca «Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti».

— Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, reca «Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti"; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali».

Note all'art. 6:

— Per l'art. 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, vedi nota alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 165, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092:

«Art. 165 *(Commissioni mediche ospedaliere).* — Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:

a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;

b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;

c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

— Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 6 e quello degli articoli 10, 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

«Art. 6. *(Commissione).* — 1. La diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, è effettuata dalla Commissione territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto. Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.

2. La Commissione è composta di tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'Ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.

3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermità o lesioni di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti

a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, è composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato con le modalità indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza.

4. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.

5. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.

6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.

7. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'art. 8, comma 1, il verbale è inviato direttamente al Comitato dalla commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8.

8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.

9. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.

12. Il presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.

13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno e della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 ed è approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori.».

«Art. 10 *(Comitato di verifica per le cause di servizio)*. — 1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio.

2. Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a venticinque e non inferiore a quindici, scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonché tra ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.

3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di oneri e restando a carico dell'organismo di provenienza la spesa relativa al trattamento economico complessivo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il presidente del comitato.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere affidate le funzioni di vice presidente a componenti del Comitato provenienti dalle diverse magistrature.

6. Il Comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilità di riunione plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal presidente, o dal vice presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.

7. Il presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell'art. 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o ritardi.

8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria, costituita da un contingente di personale, non superiore alle cinquanta unità, appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità di organizzazione interna della segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in relazione all'individuazione di uffici di livello dirigenziale non superiori a tre, nell'ambito della dotazione di personale dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e sono definiti modalità e termini per la conclusione delle procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all'art. 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle domande predette il presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 10.

12. Per l'accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono essere costituiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi decreti di costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di verifica in relazione alla specificità di materia o analogia di cause di servizio o infermità. A supporto dell'attività dei Comitati speciali è utilizzato l'ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal fine, è elevato a settanta unità, senza aggravi di oneri.

13. Il presidente adotta le necessarie disposizioni per l'attivazione dell'art. 4.».

«Art. 11 *(Pareri del Comitato)*. — 1. Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato, nel giorno fissato dal presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni all'amministrazione.

3. Il parere è motivato ed è firmato dal presidente e dal segretario.

4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato può richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione

medica prevista dall'art. 6 o ad una delle Commissioni di cui all'art. 9, scelta in modo da assicurare la diversità dell'organismo rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi; la visita medica è effettuata nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'art. 6, commi 8 e 11, il verbale della visita medica è trasmesso direttamente al Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del verbale.».

«Art. 14 *(Termini e competenza).* — 1. L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'art. 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato.

2. Il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal presente regolamento ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi quindici giorni.

3. In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della espressione del parere del Comitato, è adottato un unico provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini procedimentali previsti dal presente regolamento.

4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.

5. La competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti finali dell'Amministrazione previsti dal presente regolamento è del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa amministrazione.».

Nota all'art. 7:

— Per l'art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, vedi nota alle premesse.

06G0263

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Taggia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005 sono stati eletti il consiglio comunale di Taggia (Imperia) ed il sindaco nella persona del sig. Lorenzo Barla;

Considerato che, in data 5 giugno 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Taggia (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Biagio De Girolamo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Taggia (Imperia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Lorenzo Barla.

Il citato amministratore, in data 5 giugno 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termine di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Imperia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 88 Area II del 26 giugno 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune,

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Taggia (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Biagio De Girolamo.

Roma, 17 luglio 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A07341

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 2006.

Sospensione dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2006, recante l'approvazione della pianta organica dell'Autorità dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, con la quale è stata istituita l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito denominata «Autorità»);

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, avente ad oggetto «Disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» - legge comunitaria 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2006 recante l'approvazione della pianta organica dell'Autorità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2006, n. 114, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Vista la nota dell'Autorità prot. n. RIS/n. 2/06/PRES. in data 2 maggio 2006 recante la proposta ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri istitutivo del ruolo del personale dipendente della medesima Autorità, ai sensi del sopra citato art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

Considerato che il sopra citato art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede che il ruolo del personale dipendente ivi previsto sia determinato tenendo conto delle funzioni assegnate all'Autorità e delle risorse disponibili;

Considerato che l'Autorità provvede alla copertura dei costi relativi al proprio funzionamento mediante contribuzione a carico del mercato di competenza, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che l'Autorità ha provveduto a determinare le modalità attuative dell'art. 1, commi 65 e 67 della citata legge n. 266 del 2005, fissando l'entità della prevista contribuzione con la delibera in data 26 gennaio 2006, in merito alla quale non risulta, allo stato, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il cui intervento è invece testualmente richiesto ai sensi del citato comma 65 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005;

Considerato che, ai sensi dell'art. 257 del sopra citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per l'art. 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo, in forza del quale è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2006, è prevista l'entrata in vigore in data 1° luglio 2006;

Considerato, altresì, sempre con riguardo alle funzioni, che non è stato ancora adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, che attribuisce alla predetta Autorità compiti di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria definendone i tempi di attuazione;

Considerato, infine, che anche il quadro normativo di riferimento è in corso di definizione in forza della preliminare deliberazione in data 23 giugno 2006 del Consiglio dei Ministri, con cui è stato adottato un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 163 del 2006 che differisce l'efficacia di alcuni istituti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006;

Ritenuta l'opportunità, in tale contesto ed in attesa della definizione del quadro di riferimento finanziario e funzionale, di sospendere l'efficacia del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. L'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2006 recante l'approvazione della pianta organica dell'Autorità dei lavori pubblici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2006, n. 114, è sospesa fino al 31 gennaio 2007.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2006

p. *Il Presidente:* LETTA

060A7308

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica Democratica del Libano attualmente interessato da eventi bellici. (Ordinanza n. 3535).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2006 con il quale è stato dichiarato dello stato di criticità nel territorio della Repubblica Democratica del Libano attualmente interessato da eventi bellici;

Ravvisata, pertanto, l'imprescindibile necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nelle iniziative di soccorso della predetta popolazione, anche allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerato che la consistenza dell'evento impone l'urgente implementazione delle risorse umane e materiali al fine di assicurare un completo e tempestivo aiuto alla popolazione libanese;

Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attività di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite

da eventi calamitosi di particolare gravità, nonché ai processi ed alle iniziative diplomatiche di composizione delle controversie internazionali in atto;

Ravvisata, pertanto, la necessità, in un'ottica tesa a favorire il soccorso e l'avvio della prima assistenza alla popolazione libanese di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nel territorio in esame, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel quadro delle iniziative da adottarsi in favore della Repubblica Democratica del Libano, per fronteggiare in un contesto di necessaria solidarietà internazionale la situazione di criticità indicata in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assume tutte le iniziative ed effettua gli interventi di carattere umanitario utili a consentire il soccorso alla popolazione, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie.

2. Per le medesime finalità il Dipartimento della protezione civile è autorizzato in via d'urgenza a stipulare contratti, anche a trattativa privata ovvero con affidamenti diretti, per la pronta acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il più celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonché a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.

3. Il Dipartimento della protezione civile può mettere a disposizione a titolo gratuito delle Autorità locali e degli Enti e Soggetti legalmente riconosciuti, che operano nell'area interessata dalla situazione di criticità, anche trasferendone ove occorra la proprietà, i beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata. Per le medesime finalità il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare le spese sostenute, d'intesa con il medesimo Dipartimento, dalle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, coinvolte nelle iniziative poste in essere, anche localmente, per fronteggiare il contesto calamitoso in questione.

4. Al personale del Dipartimento della protezione civile non dirigenziale inviato nel territorio libanese è riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

5. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza ed individuato dai direttori degli uffici interessati, è autorizzato, fino a cessate esigenze, a svolgere prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 70 ore mensili procapite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

6. Per il soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, sei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata massima di sei mesi in deroga all'art. 12 comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, che si configurano quali incarichi di esperto ai sensi della medesima legge con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, economico, fiscale e previdenziale.

7. Agli esperti incaricati in base ad ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992 per le esigenze connesse agli interventi all'estero, è corrisposto, per il periodo di impiego, il compenso previsto per gli esperti inviati nel sud est asiatico per lo svolgimento delle analoghe funzioni previste dalle ordinanze di protezione civile disciplinanti la specifica missione.

8. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare per le finalità di cui alla presente ordinanza, nonché a stipulare convenzioni con Enti e Soggetti, legalmente riconosciuti, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza.

9. È autorizzato il rimborso degli oneri sostenuti dalla Croce Rossa Italiana nonché dai datori di lavoro dei volontari appartenenti alla predetta associazione attivati in relazione a tutte le iniziative connesse con l'intervento umanitario di cui alla presente ordinanza. Per tali finalità trovano applicazione gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

Art. 2.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attività negoziali poste in essere sul territorio nazionale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a derogare, se necessario, sulla base di specifica motivazione, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 28, 33, 37, 41, 42, 55, 56, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 118, 220, 221, 224, 225.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede quanto a euro 1.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che verrà appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il Presidente: PRODI

06A07355

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 giugno 2006.

Integrazione del decreto 31 maggio 2006 recante attribuzioni delegate dal Ministro della giustizia, sen. dott. Clemente Mastella, ai Sottosegretari di Stato avv. Luigi Li Gotti, prof. Luigi Manconi, sen. Alberto Maritati, dott.ssa Daniela Melchiorre e dott. Luigi Scotti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 con il quale è stato nominato Ministro della giustizia il sen. dott. Clemente Mastella;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006 con il quale sono stati nominati Sottosegretario di Stato alla giustizia l'avv. Luigi Li Gotti, il prof. Luigi Manconi, il sen. Alberto Maritati, la dott.ssa Daniela Melchiorre e il dott. Luigi Scotti;

Visto il decreto 31 maggio 2006 di conferimento della delega di talune competenze del Ministro ai sopra indicati Sottosegretari di Stato:

Ritenuta la necessità di provvedere ad una integrazione della succitata delega;

Decreta:

I Sottosegretari di Stato sono delegati a presiedere il Consiglio di amministrazione.

Roma, 6 giugno 2006

Il Ministro: MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2006
Ministeri istituzionali, giustizia, registro n. 9, foglio n. 100

06A07367

DECRETO 3 agosto 2006.

Delega del Ministro della giustizia, sen. dott. Clemente Mastella, al Sottosegretario di Stato dott. Luigi Scotti per il periodo dal 9 al 22 agosto 2006.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Giustizia l'avv. Luigi Li Gotti, il prof. Luigi Manconi, il sen. Alberto Maritati, la dott.ssa Daniela Melchiorre ed il dott. Luigi Scotti;

Visto il proprio decreto 31 maggio 2006, con il quale sono stati delegati i Sottosegretari di Stato per la firma di atti e provvedimenti per gli affari dei Dipartimenti, ivi analiticamente indicati;

Considerato che, limitatamente al prossimo periodo feriale, al fine di garantire una maggiore speditezza dell'attività dell'amministrazione qualora si renda necessario adottare atti di urgenza, appare opportuno delegare la firma degli atti urgenti, anche riservati alla potestà del Ministro, ad un Sottosegretario di Stato;

Ritenuto in particolare che per i procedimenti di estradizione, come per quelli relativi alle disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, in attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea non sussistono motivi ostativi alla delegabilità degli atti relativi in quanto si tratta di atti che non ineriscono all'esercizio della Direzione suprema degli affari dello Stato, né appartengono al potere di indirizzo politico e programmatico del Governo;

Ritenuto tuttavia che appare opportuno prevedere che il Ministro sia preventivamente informato dell'esercizio della delega, al fine di consentire comunque il diretto esercizio da parte del medesimo del potere di firma degli atti;

Considerato che dalla delega del potere di firma degli atti urgenti vanno esclusi il «visto» sulle leggi e sugli altri atti normativi, nonché gli atti indicati nelle lettere *c)*, *k)*, ed *l)* del citato decreto ministeriale 31 maggio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato dott. Luigi Scotti è delegato, dalla data del 9 agosto 2006 fino al 22 agosto 2006 e previa informazione al Ministro, alla trattazione

degli affari urgenti e alla firma degli atti e dei provvedimenti urgenti ed improcrastinabili di competenza del Ministro, con esclusione del «visto» sulle leggi e sugli altri atti normativi, nonché degli atti indicati nelle lettere *c)*, *k)*, ed *l)* del decreto ministeriale 31 maggio 2006.

Roma, 3 agosto 2006

Il Ministro: MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006
Ministeri istituzionali, giustizia, registro n. 10, foglio n. 25

06A07535

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 luglio 2006.

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2006. (Decreto n. 16/2006).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 79/65, come modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2801/95, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea;

Visto il regolamento CEE della Commissione delle Comunità europee n. 1859/82, come modificato da ultimo dal regolamento CE della Commissione n. 1187/2005, il cui allegato 1 indica in 17.000 il numero delle aziende contabili da selezionare per l'Italia, con un margine di variazione numerica, di cui all'art. 3 del medesimo regolamento, inferiore o superiore al 20 per cento rispetto a quello stabilito;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 118/2006, che fissa, per l'esercizio contabile 2006, in 145,00 euro la retribuzione forfettaria comunitaria per singola scheda aziendale debitamente compilata, prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 862/ST del 31 marzo 2006 che quantifica in 7.374.870,00 euro per l'anno 2006 l'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario, comprensivo della quota comunitaria e di quella nazionale, necessario per la realizzazione del programma di attuazione della Rete RICA, gestito dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

Considerata la necessità di ricorrere per il predetto fabbisogno di 7.374.870,00 euro alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -

I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 4 luglio 2006 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l'anno 2006 è autorizzato in favore dell'INEA, ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un finanziamento di 7.374.870,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Detto finanziamento è comprensivo della quota comunitaria, che viene pertanto anticipata dal Fondo di rotazione, al quale sarà reintegrata a seguito degli adempimenti prescritti dal regolamento CEE n. 79/65, richiamato in premessa.

2. Il finanziamento di cui al punto 1 viene erogato direttamente all'INEA secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Le somme assegnate, pari a 7.374.870,00 euro, che risultassero erogate e non spese dovranno essere rimborsate al Fondo di rotazione medesimo, oppure potranno costituire acconto per i successivi interventi.

4. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'INEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 118

06A07348

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 luglio 2006.

Revoca dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Superba», registrato al n. 10564 a nome dell'impresa Sariaf Gowan Spa, in Faenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti filosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001 secondo il quale le domande per ottenere il rinnovo devono essere presentate non oltre il sessantesimo giorno precedente la data di scadenza dell'autorizzazione;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto in data 1° agosto 2000 n. 10564 successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 15 maggio 2006 con il quale l'impresa Sariaf Gowan Spa con sede in Faenza (Ravenna), via Morgagni n. 68, è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Superba per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5;

Rilevato che per il prodotto fitosanitario di cui trattasi l'impresa titolare della registrazione non ha presentato nei termini previsti dalla normativa vigente la domanda di rinnovo;

Considerato pertanto che la registrazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi è decaduta a partire dalla data di scadenza;

Decreta:

L'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato SUPERBA, registrato al n. 10564 con decreto in data 1º agosto 2000, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 15 maggio 2006 a nome dell'impresa Sariaf Gowan SpA, con sede in Faenza (Ravenna), via Morgagni, n. 68, è decaduta a partire dalla data di scadenza del prodotto stesso in quanto non è stata presentata la domanda di rinnovo prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 290/2001.

La commercializzazione e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto è consentita per un periodo di 12 mesi a far data dalla scadenza del prodotto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 19 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A07358

DECRETO 21 luglio 2006.

Programma straordinario oncologico a carattere nazionale per l'anno 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) che dispone, allo scopo di favorire la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, che lo Stato destini risorse aggiuntive e promuova un programma straordinario a carattere nazionale per l'anno 2006, comprensivo anche di progetti di innovazione tecnologica e di progetti di collaborazione internazionale;

Visto l'art. 1, comma 303, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, con cui dispone che sono adottate con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006 le linee generali del programma di cui al comma 302, le modalità di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché l'individuazione dei soggetti pubblici e privati attraverso cui il programma straordinario è realizzato;

Visto l'art. 1, comma 304, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, con cui si prevede che per la realizzazione del programma straordinario a carattere nazionale di cui al comma 302 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai soggetti individuati ai sensi del decreto del Ministro della salute di cui al comma 303, previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute;

Ritenuto che le tematiche per l'oncologia previste sono quelle della prevenzione, della cura, della riabilitazione, della innovazione tecnologica e i progetti di collaborazione internazionale così come previsto dal citato art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2005;

Considerata la coerenza delle suddette tematiche con il programma di ricerca sanitaria del 4 agosto 2005, ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 giugno 2005 e al Piano Sanitario Nazionale (2006-2008);

Considerato che si è ritenuto opportuno finanziare i soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2006, recante «Individuazione dei programmi strategici, ripartizione delle risorse e individuazione dei soggetti capofila cui è destinato lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il Ministero della salute», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2005, n 266;

Considerato che il predetto decreto ministeriale 23 febbraio 2006 è stato impugnato per conflitto di attribuzione dalla Regione Emilia Romagna presso la Corte costituzionale nonché presso il Tribunale amministrativo del Lazio da parte della Regione Veneto e della Regione Campania per violazione dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 12-*bis* del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e al principio di leale collaborazione, nonché degli articoli 97 e 3 della Costituzione;

Ritenuto che alcuni dei motivi individuati dalle Regioni appaiono meritevoli di attenta valutazione e tenendo altresì conto della esigenza di predisporre un programma coerente con le considerazioni sollevate dalle predette Regioni;

Ravvisata la necessità di acquisire il parere della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria sulla individuazione dei programmi strategici e sulla ripartizione delle risorse;

Decreta:

Art. 1.

Revoca

Per i motivi esposti in premessa è revocato il decreto del Ministro della salute 23 febbraio 2006.

Art. 2.

Individuazione dei programmi strategici ripartizione delle risorse

Lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il Ministero della salute è utilizzato per finanziare progetti inerenti le materie di seguito elencate:

Materia	Programma	Finanziamento	Modalità
Prevenzione /diagnosi /cura / innovazione tecnologica	Sperimentazione di modelli di intervento di prevenzione primaria e secondaria; Medicina molecolare in oncologia: Epidemiologia molecolare; Diagnostica molecolare oncologica e medicina predittiva; Cellule staminali tumorali; Imaging molecolare; Nuovi farmaci antitumorali, meccanismi molecolari, valutazione clinica; Applicazioni cliniche dell'oncoproteomica; MicroRNA in oncologia; Facilities e promozione di studi clinici di fase I; Immunoterapia; Piattaforme tecnologiche, Registro tumori e Banca campioni; Terapie combinate; Interventi per il miglioramento della appropriatezza di indicazione ed utilizzo di terapie ad alto costo ed elevata complessità; Valutazione del profilo costo-efficacia della introduzione di nuove tecnologie diagnostiche ad elevata complessità e definizione di criteri per il loro uso improprio; Valutazione, attraverso studi sperimentali e di outcome, di terapie innovative non farmacologiche al momento della loro introduzione nella pratica clinica;	**70.000.000 €** (settantamilioni)	**Emanazione di un Bando pubblico**
Riabilitazione / innovazione tecnologica	Ospedalizzazione a domicilio; Riabilitazione ad alta intensità nei settori della disabilità neuromotoria, muscolo-scheletrica, respiratoria, psicologica e della sfera digestiva; Teleriabilitazione e nuove tecnologie; Riabilitazione del paziente immunocompromesso; Dolore cronico e terapia antalgica; Robotica; Valutazione di efficacia ed appropriatezza dell'utilizzo di programmi di assistenza domiciliare; Implementazione di reti assistenziali integrate per la presa in carico del paziente con dolore; Valutazione di tecnologie per l' ottimizzazione della continuità assistenziale al paziente nelle diverse fasi della malattia (follow – up, fase avanzata); Valutazione di interventi psicosociali mirati al miglioramento della qualità di vita del paziente e al supporto dei familiari e dei caregivers.		

1. I soggetti destinatari sono quelli previsti dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. Il bando pubblico è approvato dalla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria ed emanato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

3. I progetti hanno durata triennale.

4. La Commissione nazionale per la ricerca sanitaria opera una preselezione dei progetti presentati.
5. I progetti selezionati saranno sottoposti alla valutazione definitiva da parte di esperti esterni alla commissione nazionale della ricerca individuati con le modalità previste nel bando.
6. Il Ministro della salute con proprio decreto approva i progetti e il relativo finanziamento.

Art. 3.

Rete nazionale solidale e collaborazioni internazionali

Materia	Programma	Finanziamento	Modalità
Rete nazionale solidale e collaborazioni internazionali	1) Riduzione delle disparità nell'accesso dei pazienti ai mezzi diagnostici e alle terapie a. Qualità della vita dei pazienti oncologici b. Gestione del paziente oncologico anziano c. Miglioramento della comunicazione a livello nazionale 2) Integrazione delle attività di ricerca attraverso la costruzione di strutture e reti di collaborazione interistituzionali; 3) Trasferimento conoscenze allo sviluppo di interventi volti a prevenire, diagnosticare e trattare il cancro (trials nazionali in terapie innovative e in prevenzione, e in terapie non d'interesse industriale in collaborazione con AIFA) 4) Collaborazione internazionale, con particolare riferimento a quella europea (VII programma quadro, programmi specifici europei sui tumori).	**30.000.000 €** (trentamilioni)	**Istituto superiore di sanità** per Alleanza Contro il Cancro

1. L'Istituto superiore di sanità è destinatario dei fondi per la rete nazionale solidale e le collaborazioni internazionali.
2. L'Istituto coordina l'attività dell'Associazione alleanza contro il cancro.
3. Ogni anno il Presidente dell'ISS riferisce alla Commissione nazionale della ricerca sullo stato di attuazione dei progetti.

Art. 4.

Monitoraggio dei progetti

1. Il monitoraggio dei progetti è assicurato dalla commissione nazionale della ricerca.
2. Spetta alla commissione vigilare sulla rispondenza del progetti di ricerca, sviluppati nei dettagli dal destinatario, al programma originale.
3. Ogni anno riferisce al Ministro sullo stato di attuazione dei progetti.

Art. 5.

Convenzioni

1. Per rendere esecutivi i programmi di ricerca sono stipulate apposite convenzioni con il Ministero della salute su specifici progetti ai sensi dell'art. 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Allegato alle relative convenzioni è incluso il piano dettagliato di sviluppo del progetto e il relativo piano finanziario.
3. Qualsiasi controversia tra i destinatari e il Ministero della salute relativa alla implementazione definitiva del programma è risolta dalla commissione nazionale della ricerca.

Roma, 21 luglio 2006

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 249

06A07366

ORDINANZA 18 luglio 2006.

Importazione di medicinali a base di delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13, 14, 50 e 52 di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo unico»;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero;

Visto l'art. 158, commi 6 e 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di conferma delle disposizioni del predetto decreto ministeriale 11 febbraio 1997 e della loro applicabilità ai medicinali sottoposti alla disciplina del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, ferma restando la necessità, per l'introduzione nel territorio nazionale di questi ultimi prodotti, di un'autorizzazione del Ministero della salute;

Vista la lista delle sostanze psicotrope sottoposte a controllo internazionale prevista dall'International Narcotics Control Board (INCB) in applicazione della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, nella quale è iscritto il delta-9-tetraidrocannabinolo e le sue varianti stereochimiche;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 10 marzo 2006 concernente «Importazione, per motivi terapeutici, di farmaci registrati all'estero contenenti principi attivi delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo»;

Considerato che la procedura di inserimento delle sostanze delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo nella tabella II del testo unico prevede l'acquisizione del previsto parere del Consiglio Superiore di Sanità, attualmente in fase di ricostituzione;

Considerato che i medicinali a base di delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo sono somministrati, come sintomatici, a pazienti affetti da patologie fortemente invalidanti;

Ritenuto di dover continuare a garantire l'approvvigionamento nel territorio nazionale di medicinali a base di delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo a tutela dei pazienti che dovessero avere bisogno di tali medicinali;

Ordina

Nelle more della conclusione della procedura di inserimento delle sostanze delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo nella tabella II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e comunque non oltre il 30 novembre 2006, l'Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della salute può autorizzare l'importazione di medicinali a base di delta-9-tetraidrocannabinolo o trans-delta-9-tetraidrocannabinolo per la somministrazione, a scopo terapeutico, in mancanza di alternative terapeutiche, a pazienti che necessitano di tali medicinali.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2006

Il Ministro: TURCO

Registrata alla Corte dei conti il 25 luglio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 240

06A07368

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 luglio 2006.

Scioglimento degli organi amministrativi e di controllo di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., in Genova.

IL VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto in particolare l'art. 231, comma 1, del predetto decreto legislativo;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante le disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2006 con il quale sono state delegate alcune funzioni del Ministro dello sviluppo economico al vice Ministro on. Sergio D'Antoni;

Vista la lettera n. 4588 del 20 luglio 2006 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha proposto, ai sensi dell'art. 231, comma 1 del Codice delle assicurazioni private, al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del provvedimento di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP ed allegata alla citata nota dell'Istituto nella quale sono indicati i fatti e le motivazioni, che devono intendersi integralmente recepiti, in base ai quali è stata formulata l'anzidetta proposta;

Decreta

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 231, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Faro Compagnia di Assicurazioni e di Riassicurazioni s.p.a., con sede in Genova.

Art. 2.

La predetta società è posta in amministrazione straordinaria per la durata di un anno a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il Vice Ministro: D'ANTONI

06A07359

DECRETO 1° agosto 2006.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per la provincia di Messina.

IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, reliva al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalla Camera di commercio di Messina di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal Gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi il 26 luglio 2006 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A),* forniti dalla Camera di commercio di Messina per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2006

Il Vice Ministro: D'ANTONI

ALLEGATO A

Ministero dello Sviluppo Economico

Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di Commercio di MESSINA

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di Occupazione *al 31 dicembre 2001*	Valore aggiunto (migliaia di Euro) *al 31 dicembre 2001*
Agricoltura	8.645	11,4	233.250,94
Artigianato	10.300	14,8	486.427,37
Industria	8.538	13,8	680.716,30
Commercio	24.953	21,2	712.516,38
Cooperative	2.597	1,4	60.786,10
Turismo	3.559	7,0	281.124,17
Trasporti	3.508	9,0	636.766,77
Credito	721	2,2	186.693,86
Assicurazioni	733	0,8	27.443,03
Servizi alle imprese	4.166	8,0	479.906,93
Pesca	220	0,8	10.522,18
Altri settori	3.787	9,6	382.382,27
TOTALE	**71.727**	**100,0**	**4.178.536,30**

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2005
I dati relativi all'indice di occupazione e al valore aggiunto si riferiscono all'anno 2001

06A07334

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Atitech S.p.a. - Aggiornamento. (Deliberazione n. 169/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modifiche;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B*) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175/2001), con la quale è stato approvato il contratto di programma fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Atitech S.p.a., che prevede investimenti ammissibili pari a 23.528.227 euro, cui corrisponde un onere a carico della finanza pubblica calcolato in 9.410.362 euro (di cui 4.705.181 euro a carico dello Stato e i rimanenti 4.705.181 a carico della regione Campania), un'occupazione non inferiore a centottantaquattro addetti, corrispondenti a 139,9 U.L.A., e che fissa il termine per la realizzazione degli investimenti entro il 2002;

Vista la propria delibera 13 novembre 2003, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* n. 81/2004), con la quale il termine per la realizzazione degli investimenti è stato prorogato al 31 dicembre 2003;

Vista la nota n. 0012913 del 2 novembre 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive propone la presa d'atto della riduzione dell'occupazione aggiuntiva prevista, a seguito della crisi che ha interessato il trasporto aereo gestito dal Gruppo Alitalia;

Tenuto conto che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. L'occupazione prevista al punto 1.6 della citata delibera n. 36/2001, è rideterminata in n. 71,7 U.L.A..

2. Rimane invariato quanto altro stabilito dalle citate delibere n. 36/2001 e n. 93/2003.

3. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 153

06A07424

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Assegnazione seconda tranche quota premiale a regioni e province autonome - nuclei regionali «Conti pubblici territoriali» (Allegato 1, delibera CIPE n. 36/2002). (Deliberazione n. 6/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che reca - in tabella D - un'autorizzazione di spesa complessivamente pari, nel triennio 2002-2004, a 2.796,009 milioni di euro, a titolo di rifinanziamento della legge 30 giugno 1998, n. 208;

Vista la propria delibera 3 maggio 2002, n. 36 (G.U. n. 167/2002), che ha ripartito le risorse di cui sopra destinando l'importo di 10,330 milioni di euro alla costituzione di un Fondo di premialità, da attribuire alle Regioni ed alle Province autonome, per il consolidamento della rete dei Nuclei regionali «Conti pubblici territoriali» (CPT), secondo appositi criteri già concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Considerato che la ripartizione del Fondo di premialità tra le Regioni e le Province autonome viene effettuata in analogia con quanto già deliberato per la ripartizione delle risorse, per l'anno 2001, destinate al cofinanziamento dei Nuclei di valutazione e verifica delle Amministrazioni regionali e delle Province autonome, previsti dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'allegato 1 della citata delibera n. 36/2002 che ha definito i criteri e i meccanismi di riparto delle risorse e di attribuzione del citato Fondo di premialità, prevedendo che l'erogazione del detto fondo sia articolata in due fasi distinte e che questo Comitato assegni, rispettivamente al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2005, le due tranche pari ciascuna al 50% della dotazione di risorse attribuita a favore di ciascuna Amministrazione regionale che, al termine di ogni fase, rispetti i criteri previsti;

Vista la propria delibera 19 dicembre 2003, n. 134 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104/2004), che ha definitivamente assegnato la prima tranche premiale pari al 50% delle risorse destinate alle Regioni ed alle Province autonome, per il consolidamento della rete dei Nuclei regionali «Conti pubblici territoriali» sulla base dei criteri previsti dalla citata delibera n. 36/2002 relativi alla predisposizione dei conti consolidati, definitivi, certificati e completi per il periodo 1998-2001;

Considerato che l'obiettivo della seconda fase premiale è quello di garantire l'accelerazione nella predisposizione dei conti consolidati definitivi, certificati e completi e la realizzazione a fine periodo (novembre 2005) del conto relativo all'anno t-1 (2004);

Considerato che la citata delibera n. 134/2003 ha condizionato, al punto 3, l'accesso a questa seconda fase di premialità da parte di ciascuna Amministrazione regionale, al completamento degli adempimenti richiesti nella prima fase, quindi all'integrazione delle informazioni prodotte alle scadenze previste dalla prima fase, pervenendo alla predisposizione dei conti definitivi, certificati e completi per l'arco temporale 1998-2001 entro il termine del 30 giugno 2004, in corrispondenza della prima scadenza della seconda fase di premialità;

Vista la nota del Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale n. 1203 del 24 gennaio 2006, con la quale viene trasmessa la proposta relativa all'assegnazione, a favore delle Regioni e delle Province autonome, della seconda quota premiale del 50% di cui all'allegato 1 della citata delibera n. 36/2002;

Considerato che tale proposta — al fine di coniugare il principio di premialità con l'esigenza del mantenimento e del rafforzamento della Rete dei Nuclei regionali CPT — introduce, a parziale modifica del prerequisito di cui al punto 3 della delibera n. 134/2003, una soglia di accesso alle risorse della seconda fase e prevede che concorrono al 100% delle risorse tutte le Regioni e Province Autonome che hanno superato la prima fase ed hanno soddisfatto l'adempimento nella misura almeno del 70%, mentre le Regioni e Province Autonome che hanno soddisfatto tale adempimento in una misura inferiore al 70% concorrono alla seconda fase per un ammontare pari al 60% della dotazione teoricamente loro attribuibile;

Ritenuto di aderire a tale proposta di modifica che consente — attraverso l'introduzione della soglia di accesso — di non penalizzare, per responsabilità pregresse, quei Nuclei regionali di nuova costituzione che hanno intrapreso un percorso virtuoso nel corso della seconda fase premiale;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. A fronte della riserva premiale relativa alla fase 2 del progetto di consolidamento dei Nuclei regionali «Conti pubblici territoriali», pari a 5.165 migliaia di euro, è assegnato alle Regioni e Province autonome, sulla base dei criteri indicati nel documento allegato che costituisce parte integrante della presente delibera, l'importo di 4.859,1 migliaia di euro come segue:

migliaia di euro

Regioni e Province autonome	Dotazione fase 2 da delibera n.36/2002	Grado di verifica del prerequisito di cui al punto 3 della delibera n. 134/2003	Dotazione fase 2 dopo verifica prerequisito	Percentuale di soddisfacimento criteri fase 2	Assegnato	Percentuale di assegnazione rispetto alla dotazione di fase 2
CENTRO-NORD						
Emilia-Romagna	266,0	100%	266,0	100%	**266,0**	100%
Friuli Venezia-Giulia	149,0	100%	149,0	100%	**149,0**	100%
Lazio	307,5	100%	307,5	100%	**307,5**	100%
Liguria	169,5	100%	169,5	100%	**169,5**	100%
Lombardia	486,5	100%	486,5	100%	**486,5**	100%
Marche	156,5	100%	156,5	100%	**156,5**	100%
P.A. Bolzano	125,0	100%	125,0	100%	**125,0**	100%
P.A. Trento	122,0	100%	122,0	100%	**122,0**	100%
Piemonte	284,0	100%	284,0	100%	**284,0**	100%
Toscana	244,5	100%	244,5	100%	**244,5**	100%
Umbria	136,5	100%	136,5	100%	**136,5**	100%
Valle d'Aosta	109,5	60%	65,7	20%	**13,1**	12%
Veneto	284,0	100%	284,0	100%	**284,0**	100%
MEZZOGIORNO						
Abruzzo	193,0	100%	193,0	100%	**193,0**	100%
Basilicata	161,0	100%	161,0	100%	**161,0**	100%
Calabria	263,0	60%	157,8	66%	**104,2**	40%
Campania	478,0	100%	478,0	100%	**478,0**	100%
Molise	136,5	100%	136,5	90%	**122,9**	90%
Puglia	370,0	100%	370,0	90%	**333,0**	90%
Sardegna	261,0	100%	261,0	100%	**261,0**	100%
Sicilia	462,0	100%	462,0	100%	**462,0**	100%
TOTALE ITALIA	5.165,0				**4859,2**	

2. Le eccedenze non assegnate in questa fase alle Regioni e Province autonome che non hanno raggiunto i requisiti per l'attribuzione del 100% delle risorse previste dalla tabella di riparto di cui alla citata delibera n. 36/2002, sono destinate a favore del Nucleo centrale «Conti pubblici territoriali» per le finalità di mantenimento e di consolidamento della rete.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 132

ALLEGATO

Criteri di assegnazione del Fondo premialità finalizzato al consolidamento della rete dei Nuclei «Conti pubblici territoriali» (CPT)

Fase 2 - Attribuzione del 50% della dotazione di risorse previste a favore di ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Criterio di attribuzione: Accelerazione nella predisposizione dei conti consolidati definitivi, certificati e completi e reallzzazione a fine periodo (novembre 2005) del conto relativo all'anno t-1 (2004).

Il criterio premiale si declina in un pre-requisito e in tre sub-criteri:

Pre-requisito di cui al punto 3 della delibera n. 134/2003 volto all'integrazione delle informazioni prodotte alle scadenze previste dalla prima fase, pervenendo entro il 30 giugno 2004 alla predisposizione dei conti definitivi, certificati e completi per l'arco temporale 1998-2001:

a) rispetto delle scadenze previste per la consegna dei conti consolidati;
b) certificazione dei conti presentati;
c) completezza dei conti presentati.

I criteri di attribuzione per la seconda tranche sono stati definiti in coerenza con quelli individuati per la prima fase; in particolare:

a) Certezza delle scadenze previste, Il criterio si riterrà soddisfatto se risulteranno ottemperati gli obblighi previsti alle seguenti scadenze:

entro il 30 giugno 2004 consegna del conto consolidato per l'anno 2002;

entro il 31 gennaio 2005 consegna dei conti consolidati per l'anno 2003;

entro il 10 novembre 2005 consegna del conto consolidato per l'anno 2004.

b) Certificazione del conto. Il criterio si riterrà soddisfatto se i conti consegnati nelle tre scadenze previste saranno corredati da certificazione regionale. L'obiettivo è quello di garantire il coinvolgimento e la responsabilizzazione dell'intera amministrazione regionale che certifica il dato e non solo del Nucleo CPT.

c) Completezza del conto. Il criterio si riterrà soddisfatto se il conto verrà presentato completo di Enti collegati, Aziende municipalizzate e Società partecipate, Consorzi, Camere di commercio, Enti/Autorità portuali e Amministrazione regionale.

Il pre-requisito di cui al punto 3 della delibera n. 134/2003 è stato applicato definendo una soglia di accesso alle risorse della seconda fase. Concorrono al 100% delle risorse tutte le Regioni e Province Autonome che hanno superato la prima fase ed hanno soddisfatto l'adempimento nella misura almeno del 70%. Le Regioni e Province Autonome che hanno soddisfatto tale adempimento in una misura inferiore al 70% concorrono alla seconda fase per un ammontare pari al 60% della dotazione prevista.

La riserva di premialità assegnata a ciascuna amministrazione è attribuita pro-quota, in proporzione al peso di ciascun sub-criterio: rispettivamente 15% per l'adempimento sub *a)*, 15% per l'adempimento sub *b)* e 70% per l'adempimento sub *c)*.

Per ciascun sub-criterio, la percentuale di quota premiale a cui ciascuna amministrazione accede è data dalla media delle percentuali della performance effettivamente raggiunte a ciascuna scadenza.

Il soddisfacimento del sub-criterio *c)* è misurato dal rapporto tra il numero degli enti collegati all'amministrazione rilevati nel conto consolidato ed il numero degli enti stessi inseriti nell'universo definito *ex ante*. Specifico trattamento è stato applicato al caso di enti non rilevati in quanto non collaborativi e a quello di enti per i quali è stato presentato un conto incompleto. Agli enti non collaborativi è stato attribuito, al fine di non penalizzare i Nuclei regionali per responsabilità in parte esterne ad essi, un peso pari a 0,5 (il numero degli enti rilevati è stato pertanto maggiorato di 0,5 unità per ciascuno degli enti non collaborativi); analogamente agli enti incompleti, di fatto non utilizzabili nell'elaborazione del conto consolidato, è stato assegnato un peso pari a 0,25, in considerazione dell'impegno comunque profuso per la loro rilevazione. Convenzionalmente i conti consegnati senza alcuna disaggregazione per ente sono stati considerati con un peso complessivo pari a 0,5 in quanto non consentono la lettura per ente e la comparazione territoriale.

La verifica relativa al presente sub-criterio è effettuata sui conti relativi ai tre anni 2002, 2003 e 2004.

L'adempimento sub *c)* si considera pienamente soddisfatto se la media delle percentuali di enti rilevati, misurata come sopra descritto, alle tre scadenze previste è pari almeno al 95% dell'universo. In tal caso l'Amministrazione accede al 100% della quota premiale prevista per questo adempimento. Se la percentuale suddetta presenta, invece, un valore compreso tra il 75% e il 95%, l'Amministrazione accede ad una quota delle risorse premiali propria del sub-criterio *c)* pari all'85%; se la percentuale è compresa tra il 50 e il 75% la quota è pari al 65%; se, infine, la percentuale è inferiore al 50% l'Amministrazione non accede alla quota premiale propria del sub-criterio *c)*.

Le soglie stabilite per l'adempimento sub *C)* sono state lievemente innalzate rispetto alla prima fase, in considerazione dell'entrata a regime della Rete dei Nuclei regionali CPT e del perseguimento dell'obiettivo di una copertura totale dell'universo da rilevare.

06A07425

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Modifica riparto risorse premiali al progetto monitoraggio (punto 1.1 e allegato 1, delibera CIPE n. 17/2003). (Deliberazione n. 8/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003), che ha destinato un importo di 100 milioni di euro al finanziamento del «progetto monitoraggio» degli Accordi di programma quadro, nel cui ambito è stata disposta una riserva premiale pari a 60 milioni di euro a favore delle regioni e delle province autonome;

Considerato che la delibera citata ha previsto la ripartizione di tale riserva premiale (allegato 1) tra le regioni e le province autonome secondo un criterio ponderato, tra l'altro, sulla base del peso della spesa in conto capitale per l'anno 2000 di ciascuna regione e provincia autonoma sul totale della spesa in conto capitale della relativa macroarea;

Considerato che, da parte delle Regioni e delle province autonome, è stata avanzata — anche in occasione della seduta della Conferenza Stato-Regioni relativa al riparto delle risorse di cui alla propria delibera n. 20/2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265/2004) — la richiesta di modifica di tale criterio di riparto;

Vista la nota n. 37453 del 7 dicembre 2005 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione ha presentato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome la proposta di modifica della tavola di riparto su base regionale delle risorse destinate, nell'ambito del progetto monitoraggio di cui alla citata delibera n. 17/2003, alla premialità (pari a 60 milioni di euro) e all'assistenza tecnica (pari a 20 milioni di euro), introducendo un criterio concordato con le stesse Regioni che tiene conto dei dati consolidati della spesa del settore pubblico allargato per il periodo 1999-2001;

Acquisito, nella seduta del 15 dicembre 2005, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome su tale proposta;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. È approvata, per le motivazioni esposte in premessa, la modifica della tabella di riparto, tra le regioni e le province autonome, delle risorse premiali (pari a 60 milioni di euro) di cui all'allegato 1 della delibera di questo Comitato n. 17/2003.

La nuova ripartizione su base regionale è riportata nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera e sostituisce quella di cui al citato allegato 1 della delibera n. 17/2003.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE:
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 140

ALLEGATO

Progetto Monitoraggio - Riparto risorse premiali

TABELLA CON VALORI AGGIORNATI in euro*

	Quota fissa	Quota variabile		Totale	
		% Spesa SPA	Importo	Importo	Quota percentuale riparto
	a	b	c	d=a+c	e
Emilia R.	952.381	9,9%	2.041.453	2.993.834	5,0%
Lazio	952.381	14,5%	2.997.907	3.950.288	6,6%
Liguria	952.381	5,4%	1.111.928	2.064.309	3,4%
Lombardia	952.381	18,3%	3.766.652	4.719.033	7,9%
Piemonte	952.381	10,9%	2.244.193	3.196.574	5,3%
Toscana	952.381	9,3%	1.910.397	2.862.777	4,8%
Veneto	952.381	9,9%	2.050.193	3.002.574	5,0%
Val D'Aosta	952.381	1,2%	239.157	1.191.538	2,0%
P.A. Trento	952.381	3,8%	777.055	1.729.436	2,9%
P.A. Bolzano	952.381	4,3%	896.510	1.848.891	3,1%
Friuli V. G.	952.381	4,3%	893.839	1.846.220	3,1%
Marche	952.381	4,8%	980.564	1.932.945	3,2%
Umbria	952.381	3,4%	709.199	1.661.580	2,8%
Totale C-N	**12.380.952**	**100%**	**20.619.048**	**33.000.000**	**55%**
Abruzzo	952.381	6,5%	1.262.146	2.214.527	3,7%
Basilicata	952.381	6,1%	1.178.822	2.131.203	3,6%
Calabria	952.381	12,4%	2.411.974	3.364.355	5,6%
Campania	952.381	23,2%	4.504.443	5.456.824	9,1%
Molise	952.381	2,8%	538.381	1.490.762	2,5%
Puglia	952.381	14,4%	2.789.161	3.741.542	6,2%
Sardegna	952.381	12,6%	2.445.714	3.398.095	5,7%
Sicilia	952.381	21,9%	4.250.310	5.202.691	8,7%
Totale Mezzogiorno	**7.619.048**	**100%**	**19.380.952**	**27.000.000**	**45%**
Totale	**20.000.000**		**40.000.000**	**60.000.000**	**100%**

* Gli importi assegnati alle Amministrazioni in ciascuna colonna sono arrotondati all'unità di euro

06A07426

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Criteri e modalità di attribuzione della riserva premiale a favore delle regioni e province autonome che conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo nel settore sanitario, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 51. (Deliberazione n. 9/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi speciali e aggiuntivi a finanziamento nazionale diretti a promuovere in tali aree lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché a rimuovere gli squilibri economici e sociali;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, (*Gazzetta Ufficiale* n. 274/2003) recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici e in particolare l'art. 51 con il quale, a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS), di cui al richiamato art. 61 della legge finanziaria 2003 si dispone l'assegnazione di una riserva premiale di 350 milioni di euro a favore delle regioni e delle province autonome, nel cui territorio ricadano aree sottoutilizzate, che conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico finanziario del settore sanitario;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004) con la quale è stata approvata la ripartizione generale delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate per il quadriennio 2004-2007 ed è stato fra l'altro accantonato, per le predette finalità premiali, l'importo di 350 milioni di euro articolato come segue: 10 milioni di euro per il 2004, 20 milioni di euro per il 2005 e 320 milioni di euro per il 2006;

Visto in particolare il punto 4 della citata delibera n. 19/2004 il quale dispone che, con successivo atto, questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, determina l'entità nonché i criteri ai quali, secondo i risultati conseguiti nel percorso di riequilibrio del disavanzo economico finanziario del settore sanitario, sarà condizionata l'assegnazione a favore di ciascuna regione e provincia autonoma della rispettiva quota premiale a carico del predetto accantonamento complessivo di 350 milioni di euro;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 gennaio 2006, sul documento finale relativo ai criteri ed alle modalità di attribuzione della predetta riserva premiale di 350 milioni di euro proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e concordato con le regioni e le province autonome nel corso di preliminari incontri tecnici;

Ritenuto di approvare tale documento già esaminato favorevolmente nella riunione preliminare di questo Comitato del 24 gennaio 2006;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

È approvato l'allegato documento, che fa parte integrante della presente delibera, relativo alle modalità di attribuzione della riserva premiale di cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge n. 269/2003 richiamato in premessa, da destinare alle aree sottoutilizzate delle regioni e province autonome che conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico finanziario del settore sanitario.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 141

ALLEGATO

Proposta di attuazione dell'art.51, comma 1, D.L. 269/2003 convertito in legge 326/2003

Metodologia di applicazione del meccanismo

Secondo l'art.51, il CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni, determina l'entità della riserva premiale da assegnare a ciascuna Regione (in base al fabbisogno sanitario) che verrà resa disponibile in un secondo momento a condizione che si rispetti un percorso di rientro del deficit sanitario[1]. Le Regioni che non rispetteranno gli obiettivi concertati di rientro finanziario non riceveranno i fondi che saranno invece riattribuiti alle Regioni che si dimostreranno più virtuose.

Per dare attuazione alla norma il CIPE dovrà definire: (A) la quantificazione del premio per ciascuna Regione ovvero l'ammontare della riserva premiale (in base al "fabbisogno sanitario") da legare al conseguimento degli obiettivi; (B) gli obiettivi ("di riduzione del deficit sanitario") che ciascuna Regione dovrà soddisfare per avere accesso alla riserva premiale e al premio aggiuntivo per risultati eccellenti nonché la relativa procedura di assegnazione; (C) la sede del monitoraggio dei risultati rispetto agli obiettivi; (D) la finalizzazione del fondo di premialità.

(A) Quantificazione del premio e accantonamento

L'entità della riserva premiale da attribuire a ciascuna Regione, che verrà accantonata e resa disponibile condizionatamente al rispetto degli obiettivi di cui al punto (B), è funzione di una duplice ripartizione:

1) la prima determina la **distribuzione del fondo tra le due macroaree territoriali Centro e**

Mezzogiorno mantenendo lo stesso criterio di riparto già in uso per il Fondo nazionale per le aree sottoutilizzate nel suo complesso, che prevede la destinazione dell'85% delle risorse

---

[1] L' art. 51 co. 1 della L. 326/2003, recita:"Una quota del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo pari a 350 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2004, 10 milioni di euro per l'anno 2005, e 330 milioni di euro per l'anno 2006, e' accantonata quale riserva premiale, da destinare alle aree sottoutilizzate delle regioni che conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico finanziario del settore sanitario. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina l'entità della riserva premiale di ciascuna regione in base alla dimensione del rispettivo fabbisogno sanitario, nonché i criteri di assegnazione in relazione allo stato di attuazione della riduzione del deficit sanitario e tenendo conto dei piani di rientro formulati dalle singole regioni interessate. All'eventuale assegnazione il CIPE provvede con le procedure previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208.

Mezzogiorno mantenendo lo stesso criterio di riparto già in uso per il Fondo nazionale per le aree sottoutilizzate nel suo complesso, che prevede la destinazione dell'85% delle risorse Mezzogiorno e del 15% al Centro Nord. Come espressamente indicato dalla norma, il Fondo è infatti concepito all'interno dello strumento di finanziamento delle aree sottoutilizzate (art.61, L.289/02)[2]. Applicando il "criterio 85-15 %", il Mezzogiorno riceve una quota del fondo di premialità pari a 297,5 milioni di euro; il Centro Nord la quota residua di 52,5 milioni di euro (tavola allegata).

2) La seconda determina la distribuzione del fondo all'interno di ciascuna macroarea adoperando come criterio la quota di accesso al Fondo sanitario nazionale per l'anno 2005 (tavola allegata). Nell'anno 2006, con apposita deliberazione del CIPE, sarà individuato il premio spettante a ciascuna Regione secondo la distribuzione sopra illustrata; sarà inoltre definita la procedura per l'assegnazione del premio che è subordinata alla verifica della realizzazione di un percorso virtuoso negli anni 2004, 2005 e 2006, come descritto al punto successivo.

(B) Obiettivi da soddisfare per l'accesso alla riserva premiale (e al premio aggiuntivo) e procedura di erogazione

L'accesso da parte di ciascuna Regione alla riserva premiale accantonata è condizionato al contemporaneo rispetto di due obiettivi *sostanziali,* da verificare entro il 31 ottobre 2007 (o in data in cui siano disponibili e certificati i risultati di cui ai successivi punti punti B.I e B.I.I): **(1) un**

---

[2] Si noti che una logica analoga, volta a tener conto delle carenze strutturali del Mezzogiorno, era già presente nei criteri di ripartizione del FSN parte capitale, ora soppresso, in parte destinato al riequilibrio di aree particolarmente svantaggiate (art. 12, comma 4, d.lgs 502/92). Il fondo sanitario di parte capitale è stato soppresso insieme agli altri trasferimenti erariali aboliti con il d.lgs 56/2000. Le risorse precedentemente destinate al conto capitale sono state inglobate nelle disponibilità complessive per il servizio sanitario nazionale. Per l'anno 2000, ultimo anno prima del d.lgs 56/2000, esso ammontava a 250 miliardi di lire. L'allocazione di tali risorse ha sempre seguito criteri particolari: non erano previste assegnazioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome (a norma della legge 415189); le risorse erano destinate al riequilibrio di aree particolarmente svantaggiate (art. 12, comma 4, d.lgs 502/92). Nel 2000 l'allocazione è stata effettuata per 235 miliardi di lire seguendo il criterio della quota capitaria per tutte le regioni a statuto ordinario (con l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome) e per 15 miliardi riservata alle sole regioni con particolari carenze dal punto di vista dell'offerta di servizi (Campania, Calabria, Basilicata). Le tre regioni sono state individuate come quelle che presentavano carenze nella struttura pubblica su una pluralità di i quali la mobilità sanitaria negativa, il numero di posti letto, la dotazione strumentale.

obiettivo quantitativo secco di riequilibrio del disavanzo economico-fnanziario del settore sanitario nel corso di un triennio (2004-2006) e **(II) il rispetto di almeno sette su nove indicatori quali-quantitativi** significativi al fine di orientare la gestione verso il miglioramento dei risultati finanziari e la qualità e modernizzazione della gestione monitorati all'interno dal tavolo tecnico previsto ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005 art. 12[3].
Di seguito sono descritte le modalità specifiche di rispetto degli obiettivi:

(I) L'obiettivo quantitativo secco consiste nell'aver realizzato un disavanzo medio nell'arco del triennio 2004-2006 (media semplice) inferiore del 20% rispetto alla media dei disavanzi realizzati nel periodo 2001-2003 (per le Regioni non in disavanzo sarà sufficiente un saldo medio nell'arco del triennio considerato almeno uguale a quello di riferimento (2001-2003)). Nel computo del disavanzo finanziario non si considerano il 60% dell'eccedenza di spesa farmaceutica rispetto al valore tendenziale del 13% sulla spesa complessiva nonché i maggiori oneri contrattuali per il personale dipendente e convenzionato.

(II) Gli indicatori quali-quantitativi considerati ai fini dell'assegnazione del premio sono i seguenti:

1. adozione dello standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti, di cui l' 1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie *(art. 3, comma 4, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405)* entro il 31.12.04 e del 4,7 entro il 31.12.06. Il controllo dellostandard di dotazione media è effettuato in base ai modelli HSP12 e FISP 13 presenti sul SIS;

2. adozione di provvedimenti che fissano i valori percentuali/soglia di ammissibilità dei ricoveri ordinari per i 43 DRG "ad alto rischio di inappropriatezza" di cui all'allegato 2 C del DPCM 29 novembre 2001 di "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

3. adozione di misure, tariffarie o di altra natura, volte a disincentivare i ricoveri ordinari per i 43 DRG "ad alto rischio di inappropriatezza" di cui all'allegato 2 C del DPCM 29 novembre 2001 di "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

4. definizione di condizioni e limiti di erogabilità delle prestazioni ambulatoriali di cui all'allegato 2 B del DPCM 29 novembre 2001 di "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" (assistenza odontoiatrica, densitometria ossea, medicina fisica e riabilitativa ambulatoriale, chirurgia rifrattiva con laser ad eccimeri);

---

[3] La scelta di affiancare all'obiettivo quantitativo dei riequilibrio economico finanziario dei bilanci sanitari un obiettivo di natura quali-quantitativa finalizzato al monitoraggio delle prestazione erogate, è fondamentale in un settore così delicato quale quello dell'assistenza sanitaria, dove non e accettabile che il riequilibrio economico sia realizzato a spese dei livelli di assistenza garantiti con la eventuale soppressione di servizi.

5. riduzione del tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari nel triennio 2004/2006 rispetto al 2001/2003 del 5%. L'obiettivo e' realizzato comunque se il tasso di ospedalizzazione nel triennio 2004/2006 e' inferiore a 160 (per i ricoveri ordinari);

6 riduzione dell' incidenza della spesa a livello ospedaliero sulla spesa totale nel triennio 2004/2006 di 2 punti percentuali rispetto al triennio 2001/2003 e comunque garantendo una incidenza inferiore al 50%. Il risultato è raggiunto comunque se l'incidenza nel triennio 2004-2006 è inferiore al 46%;

7. aumento dei ricoveri in Day Surgery nel triennio 2004/2006 del 10% rispetto al triennio 2001/2003;

8. adempimento delle disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi cosi come previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, cosi come modificato dall'art. 3 comma 168, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

9. adozione del Piano Regionale della prevenzione;

L'accesso alla riserva premiale è subordinato anche al rispetto di ***requisiti formali.***
Essi consistono nella comunicazione al CIPE, entro il 31 ottobre 2006, del dato sul risultato economico finanziario per gli anni 2004 e 2005 (di cui al precedente punto B.I) e dei risultati sulla verifica degli indicatori sopra individuati per gli anni 2004 e 2005 (punto B.II) certificati dai tavoli tecnici di cui agli artt. 9 e 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005. Contestualmente le Regioni inviano al CIPE le risultanze del tavolo tecnico dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) istituito presso il Ministero della Salute (ai sensi dell'articolo 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005). Entro la stessa data inoltre le Regioni comunicano al CIPE, le previsioni per l'anno 2006 sul risultato economico-finanziario (di cui al punto B.I).
Il rispetto dei requisiti formali di comunicazione dei dati al CIPE costituisce condizione vincolante per l'assegnazione del premio.

III - Premio aggiuntivo per risultati eccellenti

Accederanno alle **somme non assegnate per mancato soddisfacimento degli obiettivi** al termine del triennio (in proporzione alle rispettive quote premiali ricevute), le Regioni non in disavanzo e le Regioni in disavanzo che, al termine del triennio, avranno raggiunto **risultati eccellenti** ovvero che avranno un disavanzo medio (come calcolato al punto 13.1) nell'arco del triennio inferiore del 50 rispetto a quello di riferimento (media 2001-2003), congiuntamente al rispetto, per entrambe le situazioni, degli indicatori di cui al precedente punto B.II).

(C) Monitoraggio dei risultati

Gli obiettivi B.I B.II e B.III sono valutati e monitorati nell'ambito di un Gruppo tecnico istituito presso la Segreteria del Cipe (al quale partecipano componenti del Ministero dell'Economia e del Ministero della Salute) al fine dì assicurare il coordinamento dei lavori con i tavoli di monitoraggio sulla spesa sanitaria e sui Livelli Essenziali di Assistenza di cui rispettivamente, agli articoli 9 e 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005. In tal modo si assicura un coordinamento dell'attività di controllo del rispetto dei risultati finanziari nel settore sanitario inserendo la valutazione degli adempimenti dell'art.51 nel contesto più generale di verifica degli andamenti dei conti della Sanità.

(D) La finalizzazione del fondo di premialità

La riserva premiale sarà destinata da ciascuna Regione alle consuete misure di riequilibrio finanziate con il fondo per le aree sottoutilizzate per la spesa in conto capitale, anche sotto forma di incentivi.

TAVOLA ALLEGATA

QUOTE REGIONALI DEL FONDO DI PREMIALITA'
(Riparto interno alle macroaree con quota di accesso al Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2005) (valori in euro)

Regioni	**Quote regionali (1)**	**Distribuzione**
Piemonte	6.160.530	11,73
Valle d'Aosta	170.744	0,33
Lombardia	12.684.148	24,16
Trento	662.235	1,26
Bolzano	618.200	1,18
Veneto	6.332.611	12,06
Friuli Venezia Giulia	1.721.755	3,28
Liguria	2.431.995	4,63
Emilia Romagna	5.912.352	11,26
Toscana	5.204.119	9,91
Umbria	1.235.580	2,35
Marche	2.142.982	4,08
Lazio	7.222.748	13,76
Totale Centro Nord	52.500.000	**100,00**
Abruzzo	19.628.287	6,60
Molise	4.986.754	1,68
Campania	80.202.041	26,96
Puglia	57.954.169	19,48
Basilicata	8.898.936	2,99
Calabria	29.389.625	9,88
Sardegna	23.741.581	7,98
Sicilia	72.698.606	24,44
Totale Mezzogiorno	**297.500.000**	100,00
Totale Italia	350.000.000	**100,00**

(1) Per la ripartizione del fondo di riserva premiale tra le due macroaree Centro Nord e Mezzogiorno si utilizza il criterio già in uso per il fondo nazionale per le aree sottoutilizzate che prevede l'attribuzione del 15% delle risorse al Centro Nord e dell' 85% al Mezzogiorno. La ripartizione del Fondo di accantonamento all'interno delle macroaree è determinata in funzione della quota regionale di accesso al Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2005 (deliberazione CIPE del 27 maggio 2005).

06A07427

PROVVEDIMENTO 28 luglio 2006.

Nomina degli organi della procedura di amministrazione straordinaria della società Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., in Genova.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visti il decreto ministeriale 28 luglio 1992 e il Provvedimento Isvap n. 860 del 21 aprile 1998 con i quali Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Considerato che il Consiglio deIl'ISVAP nella riunione del 20 luglio 2006 ha deliberato di proporre al Ministro dello Sviluppo Economico l'adozione del decreto di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., ai sensi dell'art. 231, primo comma, del d. lgs. 209/2005;

Visto il decreto in data 28 luglio 2006 del Ministro dello Sviluppo Economico che ha disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., ai sensi dell'art. 231, primo comma, del d. lgs. 209/2005;

Dispone:

Il prof. Daniele Pace è nominato, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, commissario straordinario per l'amministrazione di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Genova, via Fieschi 3/9.

Il prof. Michele Siri, il dott. Claudio Facci e il dott. Anton Mauro Menicatti sono nominati, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, componenti del comitato di sorveglianza di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Genova, via Fieschi 3/9; il prof. Michele Siri è nominato presidente del comitato stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il presidente: GIANNINI

06A07360

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 26 giugno 2006.

Approvazione di proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005 relative all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 settembre 2004, n. 173/2004. (Deliberazione n. 127/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2006

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 settembre 2004, n. 173/2004, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005, n. 206/05;

la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 13 aprile 2005, n. 823/2005, nonché la decisione del Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1416/06;

la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 109/2006 (di seguito: deliberazione n. 109/06).

Considerato che:

con deliberazione n. 109/2006, l'Autorità ha avviato un procedimento volto a modificare la disciplina tariffaria definita per il secondo periodo regolatorio (1° ottobre 2004 - 30 settembre 2008) dalla deliberazione n. 173/2004, in particolare relativamente al tasso di recupero di produttività per gli anni termici successivi al primo, in esecuzione delle pronunce sopra richiamate;

le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative all'attività di fornitura di gas diversi da gas naturale, presentate da settantaquattro esercenti risultano, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 173/04.

Ritenuto che:

sia necessario approvare le sopra dette proposte tariffarie relative all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale.

Delibera:

1) di approvare le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative all'attività di fornitura di gas diversi da gas naturale, presentate dagli esercenti indicati nell'allegata Tabella 1 (Allegato A);

2) di prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di cui ai precedente punto decorra a partire dall'1 ottobre 2004;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Milano, 26 giugno 2006

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO A

TABELLA 1

IDTitolare	Titolare
10	CIGE SPA (ADRO - BS)
62	VALGAS SPA (BRESCIA - BS)
72	LIGURIA GAS SRL (CAIRO MONTENOTTE - SV)
79	MEGAS SPA (URBINO - PS)
88	ITALGAS SPA - SOC.ITALIANA PER IL GAS (TORINO - TO)
94	MDG SPA - METANIFERA DI GAVIRATE (GAVIRATE - VA)
150	SIME SPA - SOCIETA' IMPIANTI METANO (CREMA - CR)
161	ENEL RETE GAS SPA (MILANO - MI)
200	CIMAF - CONSORZIO INTERCOMUNALE METANIZZAZIONE ALTO FRIGNANO (SESTOLA - MO)
218	SADORI RETI SRL (SENIGALLIA - AN)
225	METEMA GESTIONI SRL (CAMERINO - MC)
237	CONS.COOP. - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (FORLI' - FO)
268	SAGAS SRL (OFFIDA - AP)
280	ARCALGAS PROGETTI SPA (PIACENZA - PC)
308	HERA SPA - HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE (BOLOGNA - BO)
313	GEA SPA (GROSSETO - GR)
317	COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)
327	AMGA SPA - AZ.MEDITERRANEA GAS E ACQUA (GENOVA - GE)
336	GESAM SPA (LUCCA - LU)
525	CONSIAG RETI SRL (PRATO - PO)
714	IS GAS SCRL (CAGLIARI - CA)
722	CARBOTRADE GAS SPA (GENOVA - GE)
723	SOC.ITALIANA GAS LIQUIDI SPA (TORRIANA - RN)
735	SOCOGAS SPA (FIDENZA - PR)
747	OLIVI SPA (PANICALE - PG)
751	PITTA COSTRUZIONI SPA (LUCERA - FG)
752	FLORENGAS SRL (CAMPI BISENZIO - FI)
754	DIGAS SRL (COLLOREDO DI MONTE ALBANO - UD)
763	GEOGAS SRL (PARMA - PR)
774	SINERGAS SRL (CAGLIARI - CA)
784	AUTOGAS RIVIERA SRL (TAGGIA - IM)
787	AUTOGAS NORD SPA (VOLPIANO - TO)
790	DISTRIBUZIONE GAS BADANO SRL (PIETRA LIGURE - SV)
791	ENERGIA AZZURRA SRL (PIETRA LIGURE - SV)
809	AGIPGAS CONSORZIO SABINA (BRESCIA - BS)
812	GAS MARCHE SRL (TORRIANA - RN)
814	MAGIGAS SPA (MONTALE - PT)
825	PETROLCARBO S.R.L. (LECCO - LC)
827	LIQUIGAS (MILANO - MI)
829	COIMGAS SPA (LUCCA - LU)
830	BEYFIN SPA (CAMPI BISENZIO - FI)
852	TOSCOGAS SPA (ALTOPASCIO - LU)
853	LUNIGAS I.F. (FOSDINOVO - MS)
855	PONENTEGAS S.R.L. (IMPERIA - IM)
902	CNEA GESTIONI SRL (FROSINONE - FR)
908	SOC.VALNERINA SERVIZI SPA (NORCIA - PG)
918	ULTRAGAS CM SPA (ROMA - RM)
954	BUTANGAS SPA (MILANO - MI)
970	IDROTERMICA SANITARIA DI CIANNAVEI G. &C. SNC (ASCOLI PICENO - AP)
972	ALPIGAS SRL (AOSTA - AO)
977	TOTALGAZ ITALIA SRL (ROMA - RM)

990	UNDIS SPA - SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (SULMONA - AQ)
1014	SARDINYA GAS SPA (ORISTANO - OR)
1023	SO.GE.GAS PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTI SRL (FIUMEFREDDO DI SICILIA - CT)
1035	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL (LAVIS - TN)
1051	FONTENERGIA SPA (LANUSEI - NU)
1064	ERRE.GAS SRL (CONCORDIA SULLA SECCHIA - MO)
1115	COSEV SERVIZI SPA (NERETO - TE)
1119	ULTRAGAS TIRRENA SPA (ORISTANO - OR)
1123	CENTROGAS SRL (L'AQUILA - AQ)
1131	ENI SPA (ROMA - RM)
1166	NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL (RHO - MI)
1194	ENERGAS SPA (L'AQUILA - AQ)
1507	MEDITERRANEA ENERGIA AMBIENTE SPA (BOLOGNA - BO)
1510	TOSCANA GAS SRL (PISA - PI)
1525	INTESAGPL SRL (SIENA - SI)
1531	COSTRUZIONI IMPIANTI METANO SRL (CITTADUCALE - RI)
1532	QUATTROPETROLI SPA (MONTECATINI TERME - PT)
1540	MATTEI ITALIANA GAS SRL (SASSO MARCONI - BO)
1543	TUTTO-SERVIZI SPA (MONGHIDORO - BO)
1544	ENIA SPA (PARMA - PR)
1546	ACAM GAS SPA (LA SPEZIA - SP)
1550	GEAP SPA (MILANO - MI)
1552	GAS SERVICE ABRUZZO SRL (L'AQUILA - AQ)

06A07265

DELIBERAZIONE 26 giugno 2006.

Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05, in materia di criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto e di dispacciamento del gas naturale. (Deliberazione n. 125/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2006

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Ministero delle attività produttive 29 settembre 2005 (di seguito: decreto 29 settembre 2005);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/2005 (di seguito: deliberazione n. 166/05);

la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2005, n. 234/2005 (di seguito: deliberazione n. 234/05);

il documento per la consultazione «Regolazione del servizio di misura del trasporto gas e criteri per la definizione del corrispettivo di misura di cui alla deliberazione 29 luglio 2005, n. 166/05» del 6 giugno 2006 (di seguito: documento per la consultazione 6 giugno 2006).

Considerato che:

il decreto 29 settembre 2005 ha disposto i criteri di classificazione delle reti di trasporto regionale, prevedendo che le imprese che gestiscono reti di trasporto regionali comunichino al Ministero delle attività produttive l'elenco dei gasdotti facenti parte delle suddette reti regionali; e che con lettera (prot. n. 25359 del 27 ottobre 2005) il Ministero delle attività produttive ha informato l'Autorità che è in corso l'analisi e la verifica delle richieste presentate dalle imprese ai fini della classificazione dei gasdotti in reti di trasporto regionale;

con la deliberazione n. 234/2005 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale di cui alla deliberazione n. 166/2005 e in materia di modifiche e integrazioni della deliberazione n. 137/02, prevedendo:

la definizione di un corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, ai sensi dell'art. 8, della deliberazione n. 166/05;

la determinazione di tariffe e conferimenti di capacità nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero per periodi inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 9 della deliberazione n. 166/05;

la definizione di incentivi al mercato interrompibile in relazione al servizio di interrompibilità fornito al sistema, ai sensi dell'art. 10, della deliberazione n. 166/05;

la verifica del servizio di pressione relativo alla fornitura di una prestazione superiore a quella standard definita nel codice di rete;

la revisione del meccanismo di aggiornamento previsto per i costi sostenuti dall'impresa di trasporto per la compressione e le perdite di rete;

nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 234/2005, l'Autorità ha diffuso il documento per la consultazione 6 giugno 2006 contenente proposte per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione del servizio di misura del trasporto gas, e per la definizione del corrispettivo di misura di cui all'art. 8 della deliberazione n. 166/05; e che relativamente agli aspetti non trattati nel documento per la consultazione 6 giugno 2006 l'Autorità ritiene necessario procedere ad ulteriori approfondimenti.

Ritenuto che:

sia necessario, al fine del completamento dell'attività istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico, differire all'anno termico 2007-2008 la decorrenza del corrispettivo regionale unico a livello nazionale di cui all'art. 11 della deliberazione n. 166/05;

sia necessario, al fine di procedere a tutti gli approfondimenti necessari, differire all'anno termico 2007-2008 la decorrenza del corrispettivo di misura di cui all'art. 8 della deliberazione a. 166/05 e la decorrenza delle tariffe e dei conferimenti di capacità nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero per periodi inferiori all'anno, di cui all'art. 9, della deliberazione n. 166/05

Delibera:

1) di approvare le seguenti rettifiche della deliberazione n. 166/05:

a) all'art. 9, comma 9.1, le parole «A partire dall'anno termico 2006/2007» sono sostituite dalle parole «A partire dall'anno termico 2007-2008»;

b) all'art. 18, comma 18.4, le parole «Per l'anno termico 2005-2006» sono sostituite dalle parole «Per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007»;

c) all'art. 18, comma 18.5, le parole «Per l'anno termico 2005-2006» sono sostituite dalle parole «Per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007»;

2) di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data di Pubblicazione;

3) di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 166/05 come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento

Milano, 26 giugno 2006

Il presidente: ORTIS

06A07266

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 24 luglio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sondrio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 3938 del 10 luglio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Sondrio, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 10 luglio 2006;

Accertato che l'interruzione dei servizi dell'Ufficio provinciale di Sondrio, e dipesa dal mancato funzionamento del sistema informatico, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 1100 del 17 luglio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 10 luglio 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 luglio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A07347

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 19 luglio 2006.

Informativa semplificata per medici di base.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 78, comma 3 e 13, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), secondo cui l'informativa che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono fornire all'interessato relativamente al trattamento dei dati personali deve includere almeno gli elementi indicati dal Garante;

Viste le osservazioni formulate, su richiesta del Garante, da parte di associazioni rappresentative delle categorie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Premesso

Il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono informare l'interessato in forma chiara e comprensibile circa il trattamento dei suoi dati personali effettuato per lo svolgimento delle attività amministrative e di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a tutela della salute o dell'incolumità fisica (articoli 78 e 13 del Codice).

Il Codice prevede che il Garante indichi gli elementi essenziali che devono essere contenuti in tale informativa, i quali possono essere integrati nel caso in cui il medico effettui altri particolari trattamenti di dati personali degli assistiti (art. 78, comma 3, del Codice).

A tal fine l'Autorità ha consultato le realtà rappresentative delle predette categorie che sono state individuate, sulla base dell'esame dei regolamenti di esecuzione degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270) e per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272), nella Federazione italiana medici medicina generale (F.I.M.M.G.), nel Sindacato nazionale autonomo medici italiani (S.N.A.M.I.), nella Federazione italiana medici pediatri (F.I.M.P.) e nella Federazione nazionale area medica-Confederazione italiana pediatri (F.N.A.M.-C.I.Pe.). L'Autorità ha inoltre consultato la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), stanti i compiti di promozione, valorizzazione e sostegno del ruolo professionale dei medici generali attribuiti a tale organismo.

Sulla base delle osservazioni formulate da tali realtà rappresentative e, in particolare, delle riflessioni emerse sugli elementi contenuti in un primo schema di informativa predisposto dall'Autorità, è stato elaborato il modello di informativa riportato in allegato alla presente deliberazione, che potrà essere utilizzato facoltativamente dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Considerato che:

Il Garante ritiene necessario indicare nell'allegato modello di informativa alcuni elementi essenziali che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta devono includere nell'informativa da fornire agli assistiti, ai quali dovrà essere precisato, in particolare, che:

a) le informazioni relative al loro stato di salute possono essere rese note ai relativi familiari o conoscenti solo se gli assistiti abbiano manifestato uno specifico consenso al proprio medico. Al riguardo, l'informativa e il consenso possono intervenire anche successivamente alla prestazione nei soli casi, individuati selettivamente dal medico, di impossibilità fisica o di incapacità dell'interessato;

b) il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta raccolgono, di regola, i dati personali presso l'interessato e possono trattare informazioni relative ai suoi ricoveri, agli esiti di esami clinici e diagnostici (effettuati sulla base della prescrizione dello stesso medico di medicina generale o del pediatra) solo quando l'interessato abbia manifestato alla struttura sanitaria o al professionista presso cui si è rivolto il suo consenso.

Resta ferma la necessità che, a norma di legge, il medico di medicina generale e il pediatra integrino i suddetti elementi essenziali in relazione ad eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici, in particolare nel caso in cui il medico di medicina generale o il pediatra intendano effettuare:

a) attività di sperimentazione clinica controllata di medicinali (art. 78, comma 5, lettera *a)*, del Codice);

b) attività di teleassistenza o telemedicina (art. 78, comma 5, lettera *b)*, del Codice);

c) attività di fornitura all'interessato di beni o servizi attraverso una rete di comunicazione elettronica (art. 78, comma 5, lettera *c)*, del Codice);

d) trattamenti per scopi scientifici, di ricerca scientifica, medica, biomedica ed epidemiologica (articoli 78, comma 5, lettera *a)* e 110 del Codice).

L'allegato modello di informativa riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera

scelta, svolto da un professionista o da altro soggetto, individuabile in base alla prestazione richiesta. Tale trattamento può essere in tal senso effettuato da chi sostituisca temporaneamente il medico, o fornisca una prestazione specialistica su richiesta dello stesso, oppure tratti lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata o, ancora, fornisca i farmaci prescritti o comunichi i dati personali dell'interessato al medico in conformità alla disciplina applicabile (art. 78, comma 4, del Codice).

Considerato, altresì, che:

Gli elementi indicati nell'allegato modello di informativa possono essere forniti all'interessato nei modi di legge una *tantum*, attraverso idonee modalità che ne facilitino la conoscenza da parte degli assistiti, anche sulla base del rapporto personale con il singolo paziente e tenendo conto delle circostanze concrete. I contenuti dell'informativa possono essere comunicati direttamente all'assistito, a voce o per iscritto, oppure affiggendo il testo dell'informativa, facilmente visibile, nella sala d'attesa dello studio medico ovvero con altra idonea modalità (in aggiunta o in sostituzione delle altre forme) quale, ad esempio, la riproduzione dell'informativa in carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli (art. 78, comma 3, del Codice).

L'informativa può essere fornita anche successivamente alla prestazione, senza ritardo, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica (art. 117 d.lg. 31 marzo 1998, n. 112), di impossibilità fisica, di incapacità di agire o di incapacità di intendere o di volere dell'interessato, di rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato o nel caso in cui la prestazione medica può essere pregiudicata in termini di tempestività o efficacia (art. 82 del Codice).

Tutto ciò premesso il garante

Ai sensi degli articoli 78, comma 3, e 13, comma 3, del Codice, indica nel modello riportato in allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, gli elementi essenziali che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono includere nell'informativa da fornire all'interessato relativamente al trattamento dei dati personali.

Roma, 19 luglio 2006

Il presidente
PIZZETTI

Il segretario generale
BUTTARELLI

Il relatore
PIZZETTI

ALLEGATO

INFORMAZIONE

Gentili signori,

desidero informarvi che i vostri dati sono utilizzati solo per svolgere attività necessarie per prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per altre prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche.

Si tratta dei dati forniti da voi stessi o che sono acquisiti altrove, ma con il vostro consenso, ad esempio in caso di ricovero o di risultati di esami clinici.

Anche in caso di uso di computer, adotto misure di protezione per garantire la conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte dei miei collaboratori, nel rispetto del segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il sostituto, il farmacista, lo specialista) e le strutture che possono conoscerli.

I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge.

Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su vostra indicazione.

In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo.

Per attività più delicate da svolgere nel vostro interesse, sarà mia cura informarvi in modo più preciso.

06A07374

DELIBERAZIONE 20 luglio 2006.

Regolamento concernente la procedura per la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta in materia di protezione dei dati personali.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli stati membri;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (articoli 12 e 139 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) che demanda al Garante, di seguito a quanto previsto dalla previgente legge 31 dicembre 1996, n. 675 (art. 31, comma 1, lettera *h)*), il compito di: *a)* promuovere nell'ambito delle categorie interessate la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali; *b)* verifi-

carne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati; *c)* contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Viste le deliberazioni con le quali il Garante ha promosso la sottoscrizione di alcuni codici di deontologia e di buona condotta (provv. 10 febbraio 2000 e 10 aprile 2002, rispettivamente, in *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 2000, n. 46 e 8 maggio 2002, n. 106, adottati ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera *h)*, legge n. 675/1996 e dell'art. 20 decreto legislativo n. 467/2001);

Rilevato che alcuni codici deontologici sono stati già sottoscritti ed allegati, come previsto per legge, al decreto legislativo n. 196/2003, relativamente al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (provv. 29 luglio 1998, nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1998, n. 179), effettuato per scopi storici (provv. 14 marzo 2001, n. 8/P/2001, nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2001, n. 80), a scopi statistici e di ricerca scientifica nell'ambito del sistema statistico nazionale (provv. 31 luglio 2002, n. 13, nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 2002, n. 230), per scopi statistici e scientifici (provv. del 16 giugno 2004, n. 2, in *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2004, n. 190) nonché per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (provv. 16 novembre 2004, n. 8, nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2004, n. 300);

Rilevato altresì che per altri codici deontologici il Garante ha promosso la ripresa dei lavori (provv. 16 febbraio 2006, nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2006, n. 50, concernente il codice di deontologia e di buona condotta relativo ai dati trattati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria) o si accinge a promuoverla;

Ritenuta l'esigenza, sulla base della proficua esperienza sin qui acquisita, di dare compiuta disciplina e pubblicità alla procedura seguita dall'Autorità per svolgere i predetti compiti, tenuto conto del crescente rilievo che i codici di deontologia e di buona condotta assumono nei settori interessati ai fini della liceità e correttezza dei trattamenti di dati personali e dell'utilizzabilità dei medesimi dati;

Considerata la necessità di consolidare tale procedura con un atto regolamentare del Garante adottato in base all'art. 156, comma 3, lettera *a)* del Codice, ai sensi del quale questa Autorità, con propri regolamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dall'art. 154 del medesimo codice, fra i quali figura quello di promuovere la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta;

Rilevato che tale procedura è applicabile anche al codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche e alle sue eventuali modificazioni e integrazioni, salvo quanto specificamente previsto dall'art. 139 del codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le proposte e le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera:

1. È adottato il regolamento n. 2/2006, concernente la procedura per la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta, riportato in allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e di cui è disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 12 e 156, comma 3, lettera *a)*, del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Roma, 20 luglio 2006

Il presidente
PIZZETTI

Il segretario generale
BUTTARELLI

Il relatore
PIZZETTI

ALLEGATO

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PROCEDURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CODICI DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. (ARTICOLI 12 E 156 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, n. 196).

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «Codice», il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) per «codici», i codici di deontologia e di buona condotta di cui all'art. 12 del Codice;

c) per «soggetti rappresentativi», i soggetti che risultano dotati di rappresentatività delle categorie di titolari di trattamento operanti nei settori nei quali i codici trovano applicazione;

d) per «soggetti interessati», i soggetti per i quali ai sensi dell'art. 12 del Codice sussiste un interesse qualificato nei settori nei quali i codici trovano applicazione.

2. Ai medesimi fini si applicano anche le definizioni elencate nell'art. 4 del Codice.

Art. 2.

Casi nei quali il Garante promuove i codici

1. Il Garante promuove la sottoscrizione dei codici nei casi espressamente previsti dalla legge. Ai sensi dell'art. 12 del Codice il Garante può promuovere la sottoscrizione di altri codici non espressamente previsti per legge, nei settori nei quali ravvisi l'esigenza di regole di deontologia e di buona condotta per contribuire all'applicazione di disposizioni normative in settori di particolare interesse generale nei quali, anche sulla base di eventuali richieste formulate nell'ambito delle categorie interessate, emergano specifiche problematiche meritevoli di apposita considerazione, tenendo conto, in particolare, della natura dei dati o del loro trattamento o della necessità di rendere effettive le garanzie per gli interessati. Si tiene altresì

conto dell'eventuale opportunità di prendere in contestuale considerazione più categorie interessate, nonché dell'evoluzione dei predetti settori e delle tecnologie applicate.

2. La sottoscrizione dei codici di cui al comma 1 è promossa dal Garante con propria deliberazione, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con la deliberazione sono indicati i criteri generali in base ai quali l'Autorità verifica il rispetto del principio di rappresentatività (art. 12 del Codice) e i soggetti pubblici e privati appartenenti alle categorie interessate e che ritengano di avere titolo a sottoscrivere i codici in base al medesimo principio sono invitati a darne comunicazione all'Autorità entro un termine prefissato, e a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, la loro rappresentatività.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 il Garante può invitare altri soggetti che si ritengano interessati ai sensi dell'art. 12 del Codice a darne comunicazione all'Autorità e a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, il proprio interesse qualificato nella materia.

Art. 3.

Esame preliminare

1. Le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 2 sono esaminate preliminarmente dall'Autorità, unitamente al materiale prodotto, e valutate dal Garante, anche sulla base della deliberazione già adottata ai sensi del medesimo articolo, esaminando in particolare:

a) l'appartenenza alle categorie interessate degli organismi che intendono sottoscrivere un codice in qualità di soggetti rappresentativi, nonché la sussistenza del presupposto della rappresentatività anche in relazione ai settori determinati nei quali il codice dovrebbe operare;

b) la sussistenza di un interesse qualificato in capo ai soggetti interessati.

2. Le valutazioni di cui al comma 1 possono essere formulate dopo l'inizio dei lavori per la redazione del codice, qualora ricorrano particolari esigenze inerenti anche alla necessità di svolgere ulteriori approfondimenti relativi alla rappresentatività o all'interesse qualificato.

3. Eventuali comunicazioni pervenute da categorie o soggetti interessati dopo il termine prefissato ai sensi dell'art. 2, comma 2, possono essere esaminate fino alla sottoscrizione del codice, valutando parimenti la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.

4. L'esito della valutazione effettuata dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 è comunicata a ciascun soggetto od organismo informando tutti coloro che hanno inviato comunicazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 2.

5. I criteri per individuare le categorie interessate in relazione al settore determinato per il quale il codice verrà sottoscritto, e per valutare la rappresentatività o l'interesse qualificato dei soggetti che hanno inviato comunicazioni all'Autorità, sono definiti dal Garante in relazione a ciascun codice, tenendo conto della specificità del settore e delle particolari caratteristiche del trattamento.

Art. 4.

Organizzazione e svolgimento dei lavori

1. L'Autorità, effettuata la comunicazione di cui all'art. 3, comma 4, fermo restando quanto previsto nei commi 2 e 3 del medesimo articolo, invita i soggetti appartenenti alle categorie interessate a partecipare ad una prima riunione di lavoro, anche presso gli uffici del Garante, e ne comunica la data anche agli altri soggetti che risultano interessati i quali possono prendervi parte.

2. Nell'esercitare il compito di promuovere la sottoscrizione del Codice l'Autorità incoraggia la proficua cooperazione tra i soggetti appartenenti alle categorie interessate e la collaborazione dei soggetti interessati nell'organizzazione e nello svolgimento dei lavori di redazione del codice, fornendo, salva diversa loro scelta, un supporto anche logistico e tecnico o da parte di esperti, nonché nell'utilizzo di strumenti elettronici, anche per agevolare lo scambio delle informazioni e il confronto e la condivisione delle proposte e dei contributi fra i partecipanti.

Art. 5.

Schema preliminare del codice

1. Al termine della prima fase dei lavori, i soggetti rappresentativi che vi hanno partecipato redigono e sottopongono all'Autorità uno schema preliminare di codice, tenendo in considerazione il contributo dato dai soggetti interessati.

Art. 6.

Verifica preliminare di conformità del codice

1. Lo schema preliminare di codice è oggetto di un esame istruttorio anche sulla base di eventuali richieste di chiarimento ed è volto a rilevare da parte del Garante l'eventuale manifesta sussistenza di profili di non conformità alla normativa vigente.

2. Nei casi in cui non è necessario invitare i soggetti rappresentativi a riesaminare lo schema preliminare, in quanto lo stesso risulta conforme in base ad una prima verifica alle leggi e ai regolamenti, il Garante ne dà diffusione inserendolo nel proprio sito Internet al fine di raccogliere eventuali osservazioni di «soggetti interessati» ai sensi dell'art. 12 del Codice, ed invita a tal fine soggetti rappresentativi o interessati a darne ampia pubblicità. Il Garante dispone altresì la trasmissione all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia di un avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, volto a rendere nota l'inserzione dello schema sul sito Internet e ad invitare i soggetti interessati a formulare eventuali osservazioni entro un termine prefissato.

3. Scaduto tale termine, le osservazioni pervenute sono esaminate e trasmesse ai soggetti rappresentativi o interessati per le valutazioni del caso.

Art. 7.

Schema finale del codice

1. I soggetti rappresentativi, esaminate le osservazioni ricevute ai sensi dell'art. 6, comma 3, e tenendo in considerazione il contributo dei soggetti interessati, redigono lo schema finale del codice e lo trasmettono al Garante.

2. Il codice individua la data a decorrere dalla quale è applicabile e le eventuali disposizioni transitorie.

Art. 8.

Verifica finale di conformità del codice e sua sottoscrizione

1. Il Garante esamina lo schema finale del codice completando gli eventuali approfondimenti circa la rappresentatività di alcuni organismi e, qualora non riscontri profili di non conformità a norme di legge o di regolamento, invita a sottoscrivere il codice i soggetti rappresentativi, disponendone la pubblicazione al termine delle operazioni di sottoscrizione e la comunicazione al Ministero della giustizia per la sua allegazione al Codice.

2. I soggetti interessati possono manifestare la loro adesione ai principi affermati dal codice. L'adesione è indicata in un allegato distinto dal documento dove è apposta la sottoscrizione dei soggetti rappresentativi.

3. Il Garante esamina la richiesta di soggetti rappresentativi o interessati volta ad apporre le sottoscrizioni o le adesioni di cui ai commi 1 e 2 in epoca successiva all'adozione del codice. Se la richiesta è accolta, ne è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Pubblicazione del codice

1. Il codice sottoscritto è trasmesso all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Codice. Il codice è pubblicato altresì sul Bollettino del Garante.

2. Il codice sottoscritto è comunicato al Ministero della giustizia ai fini della sua allegazione al Codice previo decreto ministeriale da adottarsi ai sensi del medesimo art. 12, comma 2, del predetto Codice.

06A07375

DELIBERAZIONE 26 luglio 2006.

Regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi presso l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e, in particolare, gli articoli 59 e 60;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni apportate da ultimo con legge 11 febbraio 2005, n. 15 e, in particolare, il capo V secondo cui il diritto di accesso nei confronti delle autorità di garanzia si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti (articoli 23 e 24);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che prevede l'adozione di disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti dall'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del medesimo regolamento n. 1/2000;

Vista la documentazione in atti;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera:

È adottato il regolamento n. 1/2006 che individua misure organizzative per garantire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi presso l'ufficio del Garante nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente, e individua le categorie di documenti amministrativi per i quali l'accesso è differito o escluso presso il medesimo ufficio.

Il regolamento, adottato ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, è riportato nell'allegato *A* alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante unitamente all'allegato *B*, e ne è disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

Il presidente: PIZZETTI

Il segretario generale: BUTTARELLI

Il relatore: PIZZETTI

ALLEGATO *A*

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO L'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Capo I

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 1.

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Al fine di favorire la partecipazione all'attività amministrativa e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, il presente regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi presso l'ufficio del Garante (articoli 153, comma 7, 154, 155 e 156 del codice; registro n. 1/2000 del Garante) e individua, in particolare:

a) alcune misure organizzative per garantire l'esercizio di tale diritto presso l'ufficio del Garante nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente (art. 23 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni);

b) le categorie di documenti amministrativi sottratti all'accesso, formati dall'Autorità o comunque da essa detenuti stabilmente (art. 24 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; art. 8 decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; art. 15 decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184).

2. Ai fini dell'applicazione dei seguenti articoli si applicano le definizioni elencate nell'art. 4 del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e nell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai medesimi fini, si intende per:

a) «legge», la medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) «regolamento», il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 184.

Art. 2.

Oggetto dell'accesso e legittimazione del richiedente

1. Il diritto di accesso ha per oggetto i documenti amministrativi concernenti l'attività di pubblico interesse dell'Autorità, da questa formati o detenuti stabilmente.

2. Il diritto di accesso può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiede di accedere, ed è consentito in conformità a quanto previsto dalla legge, dal regolamento, dal codice in materia di protezione dei dati personali e dai seguenti articoli.

Art. 3.

Presentazione della richiesta e verifica dell'identità

1. La richiesta di accesso è rivolta all'ufficio del Garante.

2. La richiesta può essere presentata in conformità alle leggi in uno dei seguenti modi:

a) per via telematica;

b) per via postale;

c) mediante telefax;

d) di persona, anche verbalmente nei casi di accesso informale, presso l'unità organizzativa della segreteria generale «Ufficio relazioni con il pubblico».

3. Il richiedente deve motivare la richiesta e:

a) indicare gli elementi che consentono di individuare i documenti amministrativi ai quali chiede di accedere;

b) dimostrare la propria identità e, quando occorre, i propri poteri rappresentativi in conformità al comma 4;

c) specificare in conformità alla legge e al regolamento il proprio interesse diretto, concreto e attuale, comprovandolo quando occorre.

4. L'identità del richiedente è verificata dall'ufficio del Garante sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto del richiedente esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato dell'ufficio del Garante, oppure sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica anche non autenticata di un documento di riconoscimento del richiedente. Se l'accesso è richiesto per conto di una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

5. Per determinare la data di ricezione delle richieste in caso di inoltro a mezzo posta, anche ai fini del decorso del termine di trenta giorni per il riscontro alla richiesta previsto dalla legge, fa fede la data risultante dall'avviso di ricevimento o, in mancanza, quella del timbro di protocollo apposto dall'ufficio del Garante.

Art. 4.

Responsabile del procedimento di accesso

1. Le richieste presentate all'ufficio relazioni con il pubblico sono esaminate ed accolte presso la medesima unità nei casi di accesso informale. In tali casi, il responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o il funzionario preposto a tale unità, oppure il funzionario da questi delegato a trattare la richiesta.

2. Il segretario generale assegna le richieste pervenute all'ufficio del Garante ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 1/2000 del Garante, comprese quelle inoltrate dal dirigente dell'ufficio relazioni con il pubblico e che non possono essere evase presso tale unità, all'unità organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento, oppure a detenerlo stabilmente. In tali casi, responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o il funzionario preposto all'unità organizzativa, oppure il funzionario da questi delegato a trattare la richiesta.

Art. 5.

Regolarizzazione, esame della richiesta informale e formale e determinazioni sul suo accoglimento

1. La competente unità organizzativa invita il richiedente a regolarizzare le richieste irregolari o incomplete, in conformità alla legge e al regolamento.

2. L'esame e la motivata determinazione in ordine all'accoglimento o meno della richiesta di accesso avvengono in conformità a quanto previsto nella legge e nel regolamento per i casi di accesso informale o formale.

Art. 6.

Controinteressati

1. I soggetti che intendono far differire o sottrarre all'accesso documenti formati, o comunque detenuti stabilmente dall'Autorità, presentano all'ufficio del Garante un'istanza indicante specificamente sia i documenti, o loro parti, sia i motivi di segretezza o riservatezza che giustificano tale istanza. Quest'ultima è unita o annotata a margine dei documenti, ai fini delle valutazioni che l'ufficio effettua in caso di presentazione di una richiesta di accesso, la quale può essere accolta in tali casi solo mediante accesso formale, in conformità al regolamento.

2. Si procede, altresì, mediante accesso formale in tutti i casi in cui l'ufficio riscontri l'esistenza di soggetti controinteressati, a prescindere dalla presentazione di un'istanza ai sensi del comma 1. In tali casi, l'avvio del procedimento di accesso è comunicato ai medesimi controinteressati, individuati tenendo anche conto del contenuto di atti connessi di cui all'art. 7, comma 4, e le loro eventuali deduzioni sono esaminate in conformità al regolamento.

Art. 7.

Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

1. L'atto con cui la richiesta di accesso è accolta, quando l'ufficio non provvede per via telematica, telefax o servizio postale, indica l'unità organizzativa dell'ufficio dove recarsi per visionare il documento ed estrarne eventualmente copia, il periodo di tempo non inferiore a quindici giorni e l'orario nel quale l'accesso può avvenire, nonché ogni altra informazione a tal fine necessaria.

2. L'accesso è consentito limitatamente ad alcune parti dei documenti, anziché per intero, quando per le ragioni indicate nel capo II ricorre l'esigenza di differire o escludere l'accesso alle rimanenti parti dei documenti medesimi.

3. Il responsabile del procedimento di accesso, valutato anche l'interesse vantato dal richiedente, verifica se l'accesso può essere esercitato nel caso concreto mediante visione diretta, anche parziale, dell'atto, senza estrarne copia, sempreché tale modalità soddisfi l'interesse dell'istante e consenta una migliore utilizzazione delle risorse dell'ufficio. L'accesso può essere consentito anche mediante la sola visione di una copia del documento originale.

4. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta la facoltà di accedere ai documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, salvo sia diversamente previsto da disposizioni normative e salvo diversa determinazione assunta anche a seguito delle deduzioni di eventuali controinteressati.

Art. 8.

Costi di riproduzione e di eventuale spedizione

1. L'esame dei documenti è gratuito.

2. Il rilascio di copie presuppone il preventivo rimborso dei costi di riproduzione, dei diritti di ricerca e visura e dell'imposta di bollo in caso di richiesta di copia conforme, nonché dei costi dell'invio a mezzo posta quando il responsabile del procedimento si avvale del servizio postale.

3. Gli importi di cui al comma 2 e le modalità del loro versamento sono stabiliti con determinazione del segretario generale.

Art. 9.

Relazioni con il pubblico

1. L'Autorità fornisce, in particolare attraverso l'ufficio relazioni con il pubblico, elementi informativi utili per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 8, e rende disponibile un modello per le richieste.

Capo II

DIFFERIMENTO E CASI DI ESCLUSIONE DELL'ACCESSO

Art. 10.

Differimento

1. Il responsabile del procedimento di accesso può differire l'accesso se occorre tutelare temporaneamente gli interessi indicati negli articoli da 12 a 17, oppure per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza può compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. L'accesso è differito altresì, oltre che nei casi previsti espressamente da una disposizione normativa, se riguarda documenti formati da una pubblica amministrazione che risulti, anche a seguito di eventuale consultazione, averne differito l'accesso.

3. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata. Il differimento può essere disposto nuovamente se permangono le esigenze di cui al comma 1.

4. Si intendono ricompresi tra i documenti per i quali è previsto il differimento ai sensi del comma 1 anche i documenti che non possono essere resi temporaneamente accessibili:

a) quando risulta una necessità oggettivamente comprovata di non pregiudicare la predisposizione o l'attuazione di atti e provvedimenti anche in relazione ad attività di verifica o ispettive, o alla contestazione o applicazione di sanzioni;

b) in conformità alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici, durante lo svolgimento delle procedure di gara;

c) in quanto inerenti a procedure concorsuali, selettive o di avanzamento, quando il differimento è necessario per non pregiudicare o ritardare il loro svolgimento;

d) contenendo dati personali per i quali, in conformità al codice in materia di protezione dei dati personali, risulti necessario differire l'accesso ai medesimi dati per non pregiudicare lo svolgimento di investigazioni difensive o l'attività necessaria per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;

e) i documenti concernenti l'attività svolta dal servizio di controllo interno, fino alla conclusione dei relativi procedimenti.

Art. 11.

Casi di esclusione del diritto di accesso stabiliti dalla legge

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti amministrativi:

a) oggetto di segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, o di altro segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento o da altra normativa vigente, anche in relazione ai rapporti del Garante con organi costituzionali o di rilievo costituzionale o alla registrazione di atti nel protocollo degli affari di carattere riservato, o sottratti all'accesso dalla pubblica amministrazione che li abbia formati;

b) concernenti procedimenti tributari, ferme restando le particolari norme che li regolano;

c) concernenti l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, ferme restando le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nell'ambito di procedimenti selettivi.

Art. 12.

Documenti esclusi dall'accesso per motivi inerenti alla sicurezza, alla difesa e alla sovranità nazionale e alle relazioni internazionali

1. Sono esclusi dall'accesso, fuori dei casi di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, i documenti dalla cui divulgazione può derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità o alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione.

2. Si intendono ricompresi tra i documenti esclusi dall'accesso ai sensi del comma 1 anche:

a) i documenti inerenti ai rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità ed enti ed organismi di organizzazioni internazionali o di altri Paesi, anche in occasione di visite, dei quali non sia autorizzata la divulgazione anche a seguito di un interpello a cura dell'Autorità conseguente alla richiesta di accesso;

b) i documenti relativi ai particolari accertamenti previsti dall'art. 160 del codice in materia di protezione dei dati personali, riferiti ai trattamenti di dati personali in ambito giudiziario, da parte di forze di polizia e per la difesa e la sicurezza dello Stato disciplinati nei titoli I, II e III della parte seconda del medesimo codice.

Art. 13.

Documenti esclusi dall'accesso per motivi inerenti alla politica monetaria e valutaria

1. Sono esclusi dall'accesso i documenti quando l'accesso può arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria.

Art. 14.

Documenti esclusi dall'accesso per motivi inerenti alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità o alla sicurezza di beni.

1. Sono esclusi dall'accesso i documenti riguardanti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione dei reati con particolare riferimento alle tecniche investigative, all'identità delle fonti di informazione o alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini.

2. Si intendono ricompresi, tra i documenti esclusi dall'accesso ai sensi del comma 1, anche quelli comunque detenuti dall'ufficio la cui conoscenza può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione dei reati, ovvero di difesa o sicurezza dello Stato o lo svolgimento dell'attività giudiziaria. Si intendono altresì ricompresi i documenti relativi all'attività e agli impianti volti a garantire la sicurezza delle unità occupate dall'Autorità o dei relativi sistemi informativi.

Art. 15.

Documenti esclusi dall'accesso per motivi inerenti alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni

1. Sono esclusi dall'accesso i documenti inerenti alla vita privata o alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale o commerciale di cui siano in concreto titolari.

2. Si intendono ricompresi tra i documenti esclusi dall'accesso ai sensi del comma 1 anche:

a) i pareri legali, relativi a controversie potenziali o in atto, e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico-giuridico richiamato in atti emanati dal Garante non esclusi dall'accesso;

b) gli atti dei privati detenuti occasionalmente dall'Autorità in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;

c) i documenti contenenti dati sensibili o giudiziari se l'accesso non è strettamente indispensabile per la tutela di cui all'art. 2, comma 2 e, se si tratta di dati relativi allo stato di salute o alla vita sessuale, nei termini previsti dall'art. 60 del codice in materia di protezione dei dati personali;

d) note e documenti caratteristici o accertamenti medico-legali relativi al personale anche in quiescenza; altri documenti relativi al medesimo personale, attinenti anche al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutativi o a documenti matricolari, nelle parti inerenti alla vita privata o alla riservatezza;

e) la documentazione attinente a procedimenti penali, ovvero utilizzabile a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernente procedure conciliative o arbitrali.

Art. 16.

Documenti esclusi dall'accesso per motivi di segretezza e riservatezza dell'Autorità

1. Sono esclusi dall'accesso:

a) i verbali delle riunioni del collegio, e le connesse osservazioni del segretario generale, nelle parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti all'accesso o di rilievo puramente interno all'Autorità anche in relazione ai rapporti tra persone od organi;

b) gli atti connessi alla difesa in giudizio del Garante o dell'ufficio e i rapporti rivolti alla magistratura contabile;

c) annotazioni, appunti e bozze preliminari;

d) i documenti inerenti all'attività relativa all'informazione, alla consultazione e alla concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dai protocolli sindacali.

Capo III

GARANZIE PER I RICHIEDENTI

Art. 17.

Conoscenza necessaria dei documenti

1. Nei casi di cui agli articoli 15 e 16, deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO *B*

RECAPITI DELL'UFFICIO DEL GARANTE PRESSO CUI FAR PERVENIRE LE RICHIESTE DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

I recapiti presso i quali possono essere inoltrate le richieste di accesso a documenti amministrativi sono i seguenti:

Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - e-mail: urp@garanteprivacy.it - n. telefax: (+39) 06/69677785.

Le eventuali modifiche di tali recapiti verranno rese note con determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web www.garanteprivacy.it

06A07373

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 19 luglio 2006.

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per il settore della vigilanza, sicurezza e ordine pubblico (Pos. n. 21438). (Deliberazione n. 06/431).

LA COMMISSIONE

nella seduta del 19 luglio 2006;

Considerato

1. che l'attività di vigilanza privata è un servizio pubblico essenziale, ai sensi e per gli effetti della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui è funzionale e/o strumentale ai diritti costituzionalmente tutelati alla vita, alla salute, alla libertà e sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico artistico;

2) che, per le astensioni collettive del personale addetto alle attività di vigilanza svolte dalle guardie particolari, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali interessate non hanno ancora sottoposto alla Commissione un accordo per la valutazione di idoneità;

3) che anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, che ha modificato e integrato la legge n. 146/1990, si è resa necessaria l'introduzione di una disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, che devono essere adeguate a quanto disposto dalla legge;

4) che con nota del 29 aprile 2005 la Commissione ha invitato le parti ad un'audizione al fine di verificare la sussistenza di concrete possibilità di pervenire alla predisposizione di un accordo di settore;

5) che, nel corso dell'audizione tenuta il 10 maggio 2005, alla quale hanno partecipato esclusivamente i rappresentanti delle associazioni datoriali, la Commissione ha ribadito la necessità di predisporre una disciplina adeguata a quanto disposto dalla legge n. 146/1990 e successive modifiche;

6) che, successivamente, la Commissione non ha ricevuto notizie circa la disponibilità delle parti al raggiungimento di un accordo;

7) che il decreto-legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ha ampliato i servizi di vigilanza in particolare con riferimento ad attività in precedenza svolte da appartenenti alle forze di polizia;

8) che, nella seduta del 26 aprile 2006, la Commissione ha adottato una «Proposta di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per il settore della vigilanza, sicurezza e ordine pubblico, il testo della quale, come prevede la normativa vigente, è stato inviato, sia alle associazioni degli utenti per l'acquisizione del relativo parere, sia alle parti sociali affinché formulassero le proprie osservazioni;

9) che, in data 3 e 9 maggio 2006, sono pervenuti i pareri favorevoli delle associazioni degli utenti UNC e ADOC;

10) che la Commissione, prima di procedere all'adozione definitiva della Regolamentazione provvisoria, ha convocato nuovamente le parti, in data 13 giugno 2006, in apposita audizione, alla quale hanno preso parte le associazioni datoriali e, in separata sede, l'OS FISASCAT CISL;

11) che, al fine di poter sentire anche delle altre OO.SS. non intervenute alla suddetta audizione, e, precisamente, la FILCAMS-CGIL e la UILTUCS, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere ad una ulteriore convocazione per il 7 luglio 2006, data nella quale, tuttavia, ha dovuto constatare l'assenza delle organizzazioni sindacali suindicate;

Formula

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146/1990 e ss. mod. la seguente regolamentazione provvisoria:

Art. 1.

Campo di applicazione

La presente disciplina si applica alle attività di vigilanza svolte dalle guardie particolari previste negli articoli 133 e ss. del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ulteriormente regolate dal decreto-legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico artistico e, comunque, ove fornite a soggetti erogatori di servizi pubblici essenziali salvo espressa previsione nella relativa disciplina.

Art. 2.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

I soggetti che intendono proclamare uno sciopero devono preventivamente richiedere per iscritto al datore di lavoro, in caso di conflitto aziendale, o alle associazioni dei datori di lavoro, in caso di conflitto ultraziendale, l'espletamento di una procedura di raffreddamento e di conciliazione.

L'impresa o l'associazione che riceve la richiesta deve convocare il soggetto richiedente ad un incontro da tenersi entro tre giorni. Scaduto tale termine la procedura si intende espletata.

Art. 3.

Ripetizione delle procedure

La procedura non deve essere reiterata nell'ambito della medesima vertenza per un periodo di centoventi giorni dalla effettuazione o dalla revoca del primo sciopero.

Art. 4.

Modalità di effettuazione degli scioperi

I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto con un termine di preavviso non inferiore a dieci giorni la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dello sciopero.

Art. 5.

Comunicazione della sospensione del servizio

La comunicazione deve essere data sia alle imprese che erogano il servizio, sia all'autorità competente ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146/1990, sia alla Commissione di garanzia.

Le imprese almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero devono informare i rispettivi utenti comunicando la durata dello sciopero e le prestazioni eventualmente assicurate nel corso dello stesso.

Art. 6.

D u r a t a

La durata del primo sciopero non può essere superiore ad una giornata.

La durata degli scioperi successivi al primo nell'ambito della medesima vertenza non può superare due giornate.

Art. 7.

Intervallo tra azioni di sciopero

Tra l'effettuazione di uno sciopero e quella del successivo, anche da parte di soggetti sindacali diversi, incidente sullo stesso bacino di utenza deve intercorrere un intervallo non inferiore a dieci giorni.

Art. 8.

Prestazioni indispensabili

Nel corso dello sciopero devono essere assicurate tutte le prestazioni necessarie ad evitare un pericolo di danno grave alla sicurezza e alla salute delle persone e agli altri beni indicati nell'art. 1. Tali prestazioni sono definite mediante accordi aziendali e, nelle more di questi, con regolamenti di servizio, tenuto conto di quanto previsto nella seconda parte della lettera *a)* dell'art. 13 della legge n. 146 del 1990 e ss. mod. Gli accordi e i regolamenti suddetti sono comunicati alla Commissione di garanzia.

Nei casi in cui l'attività di vigilanza sia fornita ad amministrazioni o aziende erogatrici di servizi essenziali, tali soggetti, unitamente alle imprese di vigilanza, stipulano con le organizzazioni sindacali del personale di vigilanza accordi congiunti per la definizione di prestazioni indispensabili di tale personale. Nelle more della stipulazione di detti accordi le prestazioni sono definite con regolamento delle suddette amministrazioni e aziende, tenuto conto di quanto previsto nella seconda parte della lettera *a)* dell'art. 13 della legge n. 146 del 1990 e ss. mod. Gli accordi e i regolamenti suddetti sono comunicati alla Commissione di garanzia.

Art. 9.

R i n v i o

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente disciplina si applica la legge n. 146 del 1990 e successive modifiche.

Dispone:

la notifica della presente delibera alle associazioni Lega Cooperative, Confcooperative/Federlavoro, Agci / Acosel, Assvigilanza, Univ, Ass.I.V. ed alle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil;

Dispone inoltre:

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.

Dispone altresì:

la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito internet della commissione.»

Roma, 19 luglio 2006

Il presidente: MARTONE

06A07376

DELIBERAZIONE 19 luglio 2006.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale sulle modalità operative di erogazione dei servizi minimi nelle giornate di sciopero concluso il 26 novembre 2004 fra l'azienda Ferrovie del Gargano di Foggia e le Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Confail, Ugl-Trasporti e Cildi di Foggia riguardante il personale dipendente dalla azienda Ferrovie del Gargano di Foggia (Pos. n. 19269). (Deliberazione n. 06/426).

LA COMMISSIONE

Nella seduta del 19 luglio 2006

Premesso:

che l'azienda Ferrovie del Gargano di Foggia svolge attività di trasporto pubblico locale;

che, in data 26 novembre 2004, l'azienda Ferrovie del Gargano di Foggia e le Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Confail, Ugl-Trasporti e Cildi di Foggia hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 e dalla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 24 dicembre 2004 tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che, in data 5 gennaio 2005, il Comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul contenuto del predetto accordo;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);

c) individuazione delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

Rilevato:

che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo sono così individuate: per tutti i servizi dalle ore 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30; per il servizio operai (Melfi e Sofim) dalle ore 4,00 alle ore 8,00 e dalle ore 12,30 alle ore 14,30 (tranne in ipotesi di scioperi della durata di 24 ore per i quali viene confermata l'individuazione delle fasce dalle ore 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30);

che la diversificazione della collocazione oraria delle fasce di garanzia risponde alle esigenze della particolare fascia di utenza rappresentata dagli operai in servizio a Melfi e presso la Sofim, in modo tale da garantire il servizio di trasporto di detta categoria di lavoratori in coincidenza con l'entrata e l'uscita di costoro dalle fabbriche;

che le parti hanno espressamente specificato che «i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce e la sua pronta riattivazione al termine dello sciopero»;

che le parti hanno previsto, altresì, che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operatività di un presidio attivo presso l'Officina — composto da un responsabile, un addetto al rifornimento e da una squadra di soccorso di due unità — e di un presidio attivo presso il servizio di guardiania;

che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalità operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneità dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;

Valuta idoneo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalle Ferrovie del Gargano di Foggia e le Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Confail, Ugl-Trasporti e Cildi di Foggia in data 26 novembre 2004;

Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole di cui alla citata legge n. 146/1990 e successive modificazioni, nonché alla menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla Ferrovie del Gargano di Foggia, alle Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Confail, Ugl-Trasporti, Cildi e Rdb-Cub di Foggia, al prefetto di Foggia, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2006

Il presidente: MARTONE

VERBALE DI RIUNIONE SINDACALE

L'anno 2004, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 16.00 in Foggia, presso la Direzione di Esercizio, su invito della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla nota 12 novembre 2004, Prot. n. 13472, si tiene l'incontro sindacale avente ad oggetto «Regolamentazione aziendale sull'esercizio del diritto di sciopero».

Per l'azienda è presente il responsabile del personale, Giovanni Bianco, nonché in rappresentanza delle OO.SS., FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, i sigg.ri Valletta F.sco Paolo, Santarcangelo Arturo, Lo Muzio Giuseppe, Molle Aurelio, Forcelli Alberto, Tavano Vito, Montereale Antonio.

Dopo ampio ed approfondito dibattito, le parti, come sopra costituite, concordano sull'adozione del presente regolamento di attuazione.

A) FASCE DI GARANZIA.

Sono state individuate le fasce di garanzia coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, considerata la natura specifica del servizio ovvero la tipologia del bacino di utenza:

Servizi operai (Melfi e Sofim): 4,00-8,00; 12,30-14,30;

Tutti gli altri servizi: 5,30-8,30; 12,30-15,30;

Sciopero di 24 ore, per tutti i servizi: 5,30-8,30; 12,30-15,30.

B) NORME DI COMPORTAMENTO.

1) Si conferma che i tempi di preparazione e di consegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce e la sua pronta riattivazione al termine dello sciopero.

2) Il personale che non intende aderire allo sciopero deve comunicarlo al responsabile di settore entro le ventiquattrore precedenti l'inizio dello sciopero.

3) È fatto espresso divieto di utilizzare i mezzi aziendali al di fuori del programma di esercizio. Pertanto gli operatori di esercizio non sono autorizzati a recarsi al deposito di appartenenza, utilizzando i mezzi aziendali fuori servizio.

4) In ogni caso, i servizi in partenza durante le fasce di garanzia devono essere garantiti sin dall'orario di partenza nel rispetto degli orari di esercizio e, in ogni caso, vanno portati a termine anche oltre le fasce di garanzia.

5) È fatto divieto di abbandonare i mezzi aziendali al di fuori dei depositi aziendali o dei capilinea di residenza.

C) ESCLUSIONI.

Sono esclusi dall'obbligo di rispetto delle fasce di garanzia i lavoratori addetti alle seguenti aree operative:

Amministrazione e Uffici;

Officina (ad eccezione del responsabile, di un addetto al rifornimento e di una squadra di soccorso di due unità).

Il servizio di guardiania deve essere garantito con un'unità per turno.

4. NORMA FINALE.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, valgono le norme vigenti di fonte legislativa ed amministrativa ed in particolare le previsioni di cui alla Deliberazione della commissione di Garanzia 02/13 del 31 gennaio 2002, articoli da 1 a 16.

Le parti concordano, altresì, di delegare il rappresentante aziendale per l'audizione del 1º dicembre 2004, ore 16,00, presso la sede della Commissione di Garanzia di cui alla convocazione 22 novembre 2004, Prot. n. 14292, mediante il deposito del presente verbale.

L.C.S.

per le OO.SS. (Firmato) — per l'Azienda (Firmato)

VERBALE DI RIUNIONE SINDACALE

L'anno 2004, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 17.30 in Foggia, presso la Direzione di Esercizio, su invito della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla nota 12 novembre 2004, Prot. n. 13472, si tiene l'incontro sindacale avente ad oggetto «Regolamentazione aziendale sull'esercizio del diritto di sciopero».

Per l'azienda è presente il responsabile del personale, Giovanni Bianco, nonché in rappresentanza della O.S., FAISA-CISAL, i Sigg.ri: Vivoli Antonio, Delli Carri Raffaele e D'Ettorres Pasquale.

Dopo ampio ed approfondito dibattito, le parti, come sopra costituite, concordano sull'adozione del presente regolamento di attuazione.

A) FASCE DI GARANZIA.

Sono state individuate le fasce di garanzia coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, considerata la natura specifica del servizio ovvero la tipologia del bacino di utenza:

Servizi operai (Melfi e Sofim): 4,00-8,00; 12,30-14,30;

Tutti gli altri servizi: 5,30-8,30; 12,30-15,30;

Sciopero di 24 ore, per tutti i servizi: 5,30-8,30; 12,30-15,30.

B) NORME DI COMPORTAMENTO.

1) Si conferma che i tempi di preparazione e di consegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce e la sua pronta riattivazione al termine dello sciopero.

2) Il personale che non intende aderire allo sciopero deve comunicarlo al responsabile di settore entro le ventiquattrore precedenti l'inizio dello sciopero.

3) È fatto espresso divieto di utilizzare i mezzi aziendali al di fuori del programma di esercizio. Pertanto gli operatori di esercizio non sono autorizzati a recarsi al deposito di appartenenza, utilizzando i mezzi aziendali fuori servizio.

4) In ogni caso, i servizi in partenza durante le fasce di garanzia devono essere garantiti sin dall'orario di partenza nel rispetto degli orari di esercizio e, in ogni caso, vanno portati a termine anche oltre le fasce di garanzia.

5) È fatto divieto di abbandonare i mezzi aziendali al di fuori dei depositi aziendali o dei capilinea di residenza.

C) ESCLUSIONI.

Sono esclusi dall'obbligo di rispetto delle fasce di garanzia i lavoratori addetti alle seguenti aree operative:

Amministrazione e Uffici;

Officina (ad eccezione del responsabile, di un addetto al rifornimento e di una squadra di soccorso di due unità).

Il servizio di guardiania deve essere garantito con un'unità per turno.

4. NORMA FINALE.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, valgono le norme vigenti di fonte legislativa ed amministrativa ed in particolare le previsioni di cui alla Deliberazione della commissione di Garanzia 02/13 del 31 gennaio 2002, articoli da 1 a 16.

Le parti concordano, altresì, di delegare il rappresentante aziendale per l'audizione del 1° dicembre 2004, ore 16,00, presso la sede della Commissione di Garanzia di cui alla convocazione 22 novembre 2004, Prot. n. 14292, mediante il deposito del presente verbale.

L.C.S.

per le OO.SS. (Firmato) — per l'Azienda (Firmato)

VERBALE DI RIUNIONE SINDACALE

L'anno 2004, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 18.30 in Foggia, presso la Direzione di Esercizio, su invito della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla nota 12 novembre 2004, Prot. n. 13472, si tiene l'incontro sindacale avente ad oggetto «Regolamentazione aziendale sull'esercizio del diritto di sciopero».

Per l'azienda è presente il responsabile del personale, Giovanni Bianco, nonché in rappresentanza delle OO.SS., CONFAIL, UGL-TRASPORTI e CILDI i Sigg.ri: Forcella Antonio, Viscio Vincenzo, Sepe Giovanni, Papale Aldo e Buonfiglio Rosario.

Dopo ampio ed approfondito dibattito, le parti, come sopra costituite, concordano sull'adozione del presente regolamento di attuazione.

A) FASCE DI GARANZIA.

Sono state individuate le fasce di garanzia coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, considerata la natura specifica del servizio ovvero la tipologia del bacino di utenza:

Servizi operai (Melfi e Sofim): 4,00-8,00; 12,30-14,30;

Tutti gli altri servizi: 5,30-8,30; 12,30-15,30;

Sciopero di 24 ore, per tutti i servizi: 5,30-8,30; 12,30-15,30.

B) NORME DI COMPORTAMENTO.

1) Si conferma che i tempi di preparazione e di consegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce e la sua pronta riattivazione al termine dello sciopero.

2) Il personale che non intende aderire allo sciopero deve comunicarlo al responsabile di settore entro le ventiquattrore precedenti l'inizio dello sciopero.

3) È fatto espresso divieto di utilizzare i mezzi aziendali al di fuori del programma di esercizio. Pertanto gli operatori di esercizio non sono autorizzati a recarsi al deposito di appartenenza, utilizzando i mezzi aziendali fuori servizio.

4) In ogni caso, i servizi in partenza durante le fasce di garanzia devono essere garantiti sin dall'orario di partenza nel rispetto degli orari di esercizio e, in ogni caso, vanno portati a termine anche oltre le fasce di garanzia.

5) È fatto divieto di abbandonare i mezzi aziendali al di fuori dei depositi aziendali o dei capilinea di residenza.

C) ESCLUSIONI.

Sono esclusi dall'obbligo di rispetto delle fasce di garanzia i lavoratori addetti alle seguenti aree operative:

Amministrazione e Uffici;

Officina (ad eccezione del responsabile, di un addetto al rifornimento e di una squadra di soccorso di due unità).

Il servizio di guardiania deve essere garantito con un'unità per turno.

4. NORMA FINALE.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, valgono le norme vigenti di fonte legislativa ed amministrativa ed in particolare le previsioni di cui alla Deliberazione della commissione di Garanzia 02/13 del 31 gennaio 2002, articoli da 1 a 16.

Le parti concordano, altresì, di delegare il rappresentante aziendale per l'audizione del 1° dicembre 2004, ore 16,00, presso la sede della Commissione di Garanzia di cui alla convocazione 22 novembre 2004, Prot. n. 14292, mediante il deposito del presente verbale.

L.C.S.

per le OO.SS. (Firmato) — per l'Azienda (Firmato)

06A07417

DELIBERAZIONE 19 luglio 2006.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso tra l'azienda ARFEA S.p.A. di Alessandria e l'O.S. SILT-Pavia in data 5 novembre 2002, in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dipendente dall'azienda ARFEA S.p.A. di Alessandria (Pos. n. 14118). (Deliberazione n. 06/427).

LA COMMISSIONE

Nella seduta del 19 luglio 2006

Premesso:

che l'azienda ARFEA S.p.a. di Alessandria svolge attività di trasporto pubblico locale;

che, in data 23 giugno 1992, questa Commissione ha dichiarato idoneo l'accordo aziendale contenente la regolamentazione delle prestazioni indispensabili concluso tra l'azienda ARFEA S.p.a. di Alessandria e la Silt-Cisal di Pavia;

che, in data 5 novembre 2002, l'azienda ARFEA S.p.A. di Alessandria e l'O.S. SILT-Pavia hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 8 gennaio 2003, tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che, in data 22 gennaio 2003, il Comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori ha espresso parere favorevole in ordine al contenuto dell'accordo;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla

Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*;

b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B)*;

c) individuazione delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

Rilevato:

che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo sono così individuate: dalle ore 5 alle ore 8,30 e dalle ore 12 e alle ore 14,30;

che al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia le parti hanno previsto che le corse «il cui orario è in tutto o in parte incluso nelle fasce orarie» andranno portate comunque a termine;

che le parti hanno previsto, altresì, che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operatività di due presidi aziendali (un responsabile del personale di movimento; un responsabile e due operai addetti all'officina; un addetto agli uffici);

che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalità operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della Regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneità dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla Regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della Regolamentazione medesima;

Valuta idoneo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dell'azienda ARFEA S.p.A. di Alessandria, concluso in data 5 novembre 2002, con l'O.S. SILT-Pavia;

Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole di cui alla citata legge n. 146/1990 e ss. mod., nonché alla menzionata Regolamentazione provvisoria del settore;

Dispone

la comunicazione della presente delibera all'azienda ARFEA S.p.A. di Alessandria, all'O.S. SILT-Pavia, al Prefetto di Alessandria, al Ministro dei Trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2006

Il presidente: MARTONE

Verbale di accordo

Premesso

Che in data 12 giugno1990 è stata approvata la legge n. 146 sulla regolamentazione del diritto di sciopero;

che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* della legge n. 146/90, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari costituiscono servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla libertà di circolazione;

che in data 11 aprile 2000 è stata approvata la legge n. 83 di modifica ed integrazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio dei diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

che l'entrata in vigore della legge n. 83/2000 ha portato alla necessità di pervenire ad un accordo in sostituzione del precedente datato 7 febbraio 1991 valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia nella seduta del 14 marzo 1991, come modificato dall'accordo del 23 marzo 1999 valutato parzialmente idoneo dalla Commissione con delibera n. 99/287 del 29 aprile 1999;

che in data 31 gennaio 2002 la Commissione di Garanzia ha adottato la delibera n. 02/13 di provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili secondo la facoltà surrogatoria attribuitale dall'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, in caso di mancato accordo tra le parti;

che tra la ditta ARFEA - Aziende Riunite Filovie e Autolinee S.p.A. e l'Organizzazione sindacale SILT-CISAL è stato stipulato un accordo ritenuto idoneo dalla Commissione di Garanzia nella seduta del 23 giugno 1992;

che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16 della delibera n. 02/13 le aziende devono attivarsi al fine di avviare un confronto con le OO.SS. locali onde emanare i regolamenti di servizio;

tra

l'azienda ARFEA - Aziende Riunite Filovie e Autolinee S.p.a. avente sede legale in Alessandria, viale Milite Ignoto n. 26/28 ed il sindacato autonomo S.I.L.T. - Pavia si conviene quanto segue:

1. Le fasce orarie, in applicazione di quanto previsto dall'art. 11, lettera B) e C) e dall'art. 15 della delibera n. 02/13 della Commissione di Garanzia, durante le quali dovrà essere garantito il servizio completo secondo l'ordinario programma di esercizio, in caso di sciopero, sono:

5 - 8,30; 12 - 14,30 (per un totale di 6 ore) di ogni giorno di servizio compreso i giorni festivi.

2. Al termine dello sciopero, e all'interno delle fasce, saranno rispettati gli orari delle corse.

3. Il servizio va effettuato garantendo la sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.

4. Verranno assicurati percorsi secondo l'ordinario programma di esercizio, delle corse il cui orario è in tutto o in parte, incluso nelle fasce orarie definite al punto 1).

5. Al fine di garantire l'effettuazione del ser-vizio, così come precedentemente specificato, l'azienda adotterà i normali turni, garantendo, d'intesa con la commissione tecnica, l'eventuale riconoscimento di tempi di trasferimento per la ripresa delle corse interessanti le fasce orarie concordale.

6. Al fine di garantire la completa funzionalità del servizio nelle fasce orarie definite al punto 1), la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero e per garantire la sicurezza degli utenti dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi, deve essere assicurata - in ogni caso - la presenza in servizio del seguente personale:

a) personale di movimento:

un responsabile del movimento del gruppo di Alessandria;

b) altro personale:

uffici: un addetto alle informazioni al pubblico

officina: un responsabile, due operai.

7. Le parti non hanno previsto né forme alternative di sciopero o di agitazione sindacale né aziende che possano garantire un servizio alternativo.

Copia del presente verbale di accordo è inviato alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

06A07412

DELIBERAZIONE 19 luglio 2006.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso tra l'azienda Autoservizi Novarese S.r.l. di Hone e la R.S.U. in data 4 febbraio 2003 in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dipendente dall'azienda Autoservizi Novarese S.r.l. di Hone (Pos. n. 15300). (Deliberazione n. 06/428).

LA COMMISSIONE

Nella seduta del 19 luglio 2006

Premesso:

che l'azienda Autoservizi Novarese S.r.l. di Hone (AO) svolge attività di trasporto pubblico locale;

che, in data 4 febbraio 2003, l'azienda Autoservizi Novarese s.r.l. di Hone (AO) e la R.S.U. hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 3 marzo 2003, tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che, in data 13 marzo 2003, il Comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori ha espresso parere favorevole in ordine al contenuto dell'accordo;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);

c) individuazione delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

Rilevato:

che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo sono cosi individuate: da inizio servizio alle ore 8,15 e dalle ore 12 e alle ore 15,15;

che al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia le parti hanno previsto che le corse «il cui orario è in tutto o in parte incluso nelle fasce orarie ... andranno portate comunque a termine»;

che le parti hanno previsto, altresì, che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operatività di tre presidi aziendali (personale di movimento; un addetto al personale di officina; personale degli uffici);

che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalità operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della Regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneità dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla Regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della Regolamentazione medesima;

Valuta idoneo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale l'azienda Autoservizi Novarese s.r.l. di Hone (AO) concluso in data 4 febbraio 2003 con la R.S.U.;

Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole di cui alla citata legge n. 146/1990 e ss. mod., nonché alla menzionata Regolamentazione provvisoria del settore;

Dispone

la comunicazione della presente delibera all'azienda Autoservizi Novarese s.r.l. di Hone (AO), alla Sede operativa di Orbassano (TO), alla R.S.U., al Commissario di Governo di Aosta, al Prefetto di Torino, al Ministro dei Trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2006

Il presidente: MARTONE

Accordo aziendale del 4 febbraio 2003

Allegato integrativo n. 2

Premesso che:

Ai sensi della deliberazione di provvisoria regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per il settore trasporti pubblici emanata dalla commissione di garanzia, occorre individuare le fasce giornaliere, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, nell'ambito delle quali deve essere garantico il servizio completo per un totale di sei ore di servizio;

tra

l'azienda Autoservizi Novarese, s.r.l. nella persona del rappresentante legale pro-tempore sig. Prola Massimo e le R.S.U. sig.ri Brignolo Giovanni e Presta Vincenzo si conviene quanto segue:

1) le fasce orarie durante le quali dovrà essere garantito il servizio completo in caso di sciopero, sono individuate come segue: da inizio servizio sino alle ore 8,15 e dalle ore 12 alle ore 15,15 per ogni giorno di servizio.

2) Il servizio va effettuato garantendo la sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e degli automezzi;

3) Saranno assicurati i percorsi, secondo il programma di esercizio ed il foglio di servizio, per le corse il cui orario è, in tutto o in parte, incluso nelle fasce orarie indicate al punto 1) e le medesime andranno portate comunque a termine;

4) Per garantire l'effettuazione del servizio così come precedentemente specificato, l'azienda potrà variare i normali turni di servizio. I turni predisposti per soddisfare le prescrizioni della legge 146/1990 sono soggetti alle sole limitazioni delle leggi vigenti;

5) Per garantire l'erogazione del servizio nel rispetto delle fasce orarie, l'immediata ripresa del servizio al termine dello sciopero e per garantire la sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e degli automezzi, deve essere assicuratala presenza in servizio del seguente personale:

a) personale di movimento strettamente necessario ad effettuare i turni di servizi predisposti a norma dei punti precedenti;

b) personale di officina una persona;

c) personale degli uffici una persona;

6) l'entità del personale di cui al precedente punto 5) potrà variare in relazione ad eccezionali esigenze di servizio;

7) copia del presente allegato integrativo all'accordo aziendale viene inviato alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

06A07418

DELIBERAZIONE 19 luglio 2006.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso in data 27 febbraio 2004 tra la Azienda Linee Lecco S.p.A. di Lecco e le Segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil di Lecco e le rappresentanze sindacali aziendali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dipendente dall'Azienda Linee Lecco S.p.A. di Lecco (Pos. n. 18317). (Deliberazione n. 06/429).

LA COMMISSIONE

Nella seduta del 19 luglio 2006

Premesso:

che l'azienda Linee Lecco S.p.a. di Lecco svolge attività di trasporto pubblico;

che, in data 27 febbraio 2004 la Azienda Linee Lecco S.p.a. di Lecco ha concluso con le Segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil di Lecco e le RR.SS.AA. Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 30 settembre 2005, tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che, in data 16 novembre 2005, l'Adoc ha espresso parere favorevole sul contenuto dell'accordo;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla

Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);

c) individuazione delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

che l'art. 10, lettera *A)*, stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

Rilevato:

che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo urbano (Lecco e Calolziocorte) ed extraurbano sono così individuate: dalle 6,30 alle 9 e dalle 12 alle 15,30;

che al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, in base ai tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi, le parti hanno stabilito sia che «gli agenti escono dal deposito di Lecco e Calolziocorte tanti minuti prima della fine dello sciopero quanto ne servono per essere presenti alla fermata coincidente con la ripresa del servizio» e che al termine del servizio «le corse che prevedono la partenza dal capolinea 16 minuti prima dell'orario previsto quale termine dell'effettivo servizio termineranno la corsa fino a capolinea»;

che, comunque, in relazione al servizio extraurbano, per meglio conseguire le finalità di cui sopra potranno essere realizzati «trasferimenti a vuoto»;

che, ai sensi dell'art. 16 della Regolamentazione provvisoria, le parti sociali hanno previsto la garanzia delle corse speciali per «passeggeri handicappati» fino alle ore 18;

che le parti hanno previsto, altresì, che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operatività di presidi aziendali (in ipotesi di scioperi di 24 ore di un Agente Movimento e un responsabile Ufficio movimento; un meccanico; un addetto all'informazione; in ipotesi di scioperi di durata inferiore alle 24 ore un addetto al Movimento);

che il richiamo contenuto nella premessa all'accordo nazionale per il trasporto pubblico locale del 7 febbraio 1991 e alla sola legge n. 146/1990 non deve essere tenuto in considerazione in quanto manifestamente frutto di mero errore materiale, atteso che detto accordo risulta da tempo superato sia dalla legge n. 83/2000 sia dalla Regolamentazione provvisoria approvata da questa Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, pertanto, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo le parti si atterranno a quanto previsto dalla legge n. 146/1990 così come modificata dalla legge 83/2000 nonché a quanto previsto dalla disciplina del settore del Trasporto pubblico locale contenuta nella Regolamentazione provvisoria approvata da questa Commissione di Garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalità operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della Regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneità dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla Regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della Regolamentazione medesima;

Valuta idoneo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente Azienda Linee Lecco S.p.a. di Lecco, concluso in data 27 febbraio 2004 con le Segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil di Lecco e le RR.SS.AA. Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil;

Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella legge 146/1990 e ss. mod. e nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla Azienda Linee Lecco S.p.A. di Lecco, alle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil di Lecco e le RR.SS.AA. Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil, al Prefetto di Lecco, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2006

Il presidente: MARTONE

Verbale di accordo

Viste le intese verbali e i comportamenti sempre tenuti in occasione di scioperi nazionali e locali, il giorno 27 febbraio 2004 alle ore 9.00 si sono riuniti presso la sede sociale ai Linee Lecco S.p.a. i sigg.:

Per società Linee Lecco S.p.a.:

Il presidente rag. Angelo Fortunati;

Il responsabile dell'esercizio: dott. Salvatore Cappello.

Per le organizzazioni sindacali territoriali:

C.G.I.L. sig. Antonio Marucci;

C.LS.L. sig. Leonardo Rastelletti;

U.I.L. sig. Maurizio Riviera.

Per i rappresentanti sindacali aziendali:

C.G.I.L. sig. Franco Rusconi;

C.G.I.L. sig. Luigi Morstabilini;

C.I.S.L. sig. Luciano Vitali;

U.I.L. sig. Donato Cornacchia;

U.I.L. sig. Marco Saccomanno.

Premesso:

che in data 12 giugno 1990 è stata approvata la legge n. 146 sulla regolamentazione del diritto di sciopero;

che l'art. 1 della legge 146/1990 considera fra i servizi pubblici essenziali i pubblici servizi di trasporto;

che in data 7 febbraio 1991 è stato sottoscritto tra la Federtrasporti, Fenit, Anac e organizzazioni sindacali nazionali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti l'accordo nazionale sulla regolamentazione del diritto allo sciopero in attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146;

che detto Accordo, oltre a regolamentare l'esercizio dei diritto di sciopero; ha definito negli articoli 2 e 4 procedure e modalità di rapporto tra le parti;

che l'Accordo Nazionale 7 febbraio 1991, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 146/1990, è stato sottoposto all'esame della «Commissione di garanzia» per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali;

che la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero è stabilita dall'art. 3 dell'Accordo nazionale 7 febbraio 1991 e che lo stesso prevede l'emanazione dei Regolamenti di servizio (art. 3, allegato 1),

che la Commissione di garanzia, nella seduta del 14 marzo 1991 ha espresso una valutazione di idoneità sull'Accordo nazionale;

che, a tale fine, occorre individuare le Fasce giornaliere, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, nell'ambito delle quali deve essere garantito il servizio completo per totale di sei ore;

Convengono:

1. in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 lettera *d)*, comma 2 dell'Accordo nazionale 7 febbraio 1991 che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo in caso di sciopero, sono le seguenti: legge n. 146 del 12 giugno 1990 - Servizi minimi previsti.

Servizi urbani di Lecco e di Calolziocorte

1. Le fasce orarie ritenute valide ai fini dei servizio minimo garantito sono state individuate come segue:

dalle ore 6.30 alle ore 9;

dalle ore 12.00 alle ore 15.30.

2. Gli orari indicati al punti 1), s'intendono regolamentati come di seguito:

a) gli agenti escono dal deposito di Lecco e Calolziocorte tanti minuti prima della fine dello sciopero quanti ne servono per essere presenti alla fermata coincidente con la ripresa del servizio;

b) al termine dei servizio le corse che prevedono la partenza dal capolinea 16 minuti prima dell'orario previsto quale termine dell'effettivo servizio termineranno interamente la corsa fino al capolinea e, quindi, rientreranno a vuoto;

c) i tempi di pre e post previsti per le entrate e le uscite oltre a quelli previsti per il trasferimento alla fermata di ripresa del servizio saranno considerati tempi di lavoro effettivo;

3. Durante le fasce di servizio saranno rispettati gli orari indicati nelle singole tabelle di marcia in atto nel periodo di effettuazione.

4. Il servizio deve essere svolto interamente dall'assegnatario del turno di servizio.

5. È consentito, previa segnalazione all'Ufficio Movimento, che un agente prosegua nei servizio in luogo di un altro agente, qualora il turno sia prossimo a terminare o a iniziare.

6. Quanto descritto al punto 5) può avvenire solo dopo autorizzazione dell'Ufficio movimento e previo accordo fra gli Agenti interessati al medesimo servizio.

7. Il computo delle ore e dei minuti di lavoro sarà calcolato, per ciascun agente, sull'effettivo orario di servizio, cioè dall'ora di uscita all'ora di entrata in deposito oltre ai tempi di pre e post previsti.

Servizio extraurbano

Per il servizio extraurbano in aggiunta ai punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7, sarà consentito, nei casi in cui la partenza della corsa dal capolinea esterno coincide con l'orario di inizio della fascia dei servizio minimo garantito, il trasferimento, a vuoto, al capolinea stesso.

Il trasferimento potrà essere effettuato, secondo le esigenze di servizio, immediatamente dopo o prima dell'orario di fascia del servizio minimo garantito.

Il tempo impiegato sarà calcolato come orario di servizio.

Servizio handicappato

Verrà in ogni caso garantito il servizio di corse speciali, per passeggeri handicappati fino alle ore 18.

Al fine della sicurezza e informazioni verranno garantiti in occasione di scioperi le seguenti presenze:

Sciopero di 24 ore

Per garantire la sicurezza durante l'intero orario di servizio l'Ufficio Movimento dovrà essere presenziato dal turno mattinale e serale da un Agente di movimento e nella fascia centrale della giornata da un responsabile dell'Ufficio movimento.

Chi presenzia l'ufficio dovrà predisporre le uscite e le entrate delle varie fasce di servizio minimo garantito.

Officina

Per garantire la sicurezza durante l'intero orario di servizio l'Officina dovrà essere presenziata da almeno un meccanico.

Il Responsabile dell'Officina dovrà essere presente nel proprio orario di sevizio.

In caso intenda effettuare lo sciopero dovrà delegare altra persona.

Uffici

Per garantire la necessaria informazione all'esterno si ritiene necessaria la presenza di un addetto.

Scioperi inferiori alle 24 ore così limitate:

un addetto al movimento.

Quanto sopra concordato, in applicazione dell'art. 2, comma 2 legge n. 146/1990 e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 lettera «i» dell'Accordo nazionale 7 febbraio 1991, verrà recepito in uno specifico regolamento di servizio.

Copia del presente accordo è inviato alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Per Società Linee Lecco S.p.a.

rag. Angelo Fortunati ....

dott. Salvatore Cappello ....

Per le OO.SS. Territoriali ....

sig. Antonio Marucci ....

sig. Leonardo Rastelletti ....

sig. Maurizio Riviera ....

Per i rappresentanti sindacali aziendali:

sig. Franco Rusconi ....

sig. Luigi Morstabilini ....

sig. Luciano Vitali ....

sig. Donato Cornacchia ....

sig. Marco Saccomanno ....

06A07413

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 3 agosto 2006, n. **2/2006 DGAMTC**.

Applicazione dell'articolo 7 del decreto ministeriale 11 marzo 2005.

Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
All'Unioncamere
Al Ministero dei trasporti
Al Ministero dell'interno
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e, per conoscenza
Alla Confindustria
All'Anfia
All'UNRAE
Alla Federaicpa
Alla Confartigianato
Alla C.N.A.

L'introduzione nell'Unione europea del cosiddetto «tachigrafo digitale» è stata disposta dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 2135/98 del consiglio, nella parte in cui si prevedeva che: «i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dopo ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee dell'atto da adottare in virtù dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85 (...) dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85». La data di tale introduzione, in virtù dell'emanazione del regolamento (CE) n. 1360/2002 della commissione (pubblicato nella G.U.C.E. del 5 agosto 2002) che adeguava per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, era fissata dallo stesso art. 2, paragrafo 1, lettera *a)*, in ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sopra citata e dunque al 5 agosto 2004. Successivamente, il regolamento (CE) 561/2006 del Parlamento europeo e del consiglio, del 15 marzo 2006, nel modificare il predetto art. 2, paragrafo 1 lettera *a)* del regolamento (CE) n. 2135/1998, ha previsto che dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85.

La predetta disposizione, successivamente alla pubblicazione nella G.U.C.E. dell'11 aprile 2006, è entrata in vigore il 1° maggio 2006.

Nelle more dell'entrata in vigore della predetta disciplina, il decreto ministeriale 21 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2006, in considerazione della non preventivabilità dei tempi tecnici necessari per gli operatori ai fini dell'adempimento delle procedure per il rilascio della autorizzazioni ai centri tecnici di cui agli articoli 6 e 7 del decreto 11 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2005, recante modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, ha dettato disposizioni integrative del predetto decreto 11 marzo 2005, prevedendo, tra l'altro che «il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico può essere altresì attestato, relativamente ai tachigrafi digitali di ciascun fabbricante, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conformemente agli indirizzi dettati dall'Unioncamere, anche mediante le proprie strutture ed infrastrutture di interesse economico generale, comprese le loro aziende speciali, le cui sedi siano accreditate allo svolgimento di attività di formazione alle imprese secondo la legislazione regionale».

Ciò premesso, in considerazione della predetta entrata in vigore delle disposizioni di rango comunitario, e con riferimento alla necessità di consentire agli operatori di poter adempiere agli obblighi ivi previsti, occorre evidenziare che le prime esigenze applicative hanno già manifestato taluni profili problematici, riferiti, in particolare, agli effetti restrittivi della situazione di mercato derivante dalla frammentazione delle attività autorizzate ai centri tecnici per i prodotti dei diversi fabbricanti, con la conseguente drastica riduzione delle officine effettivamente utilizzabili dagli operatori, che ha determinato la scelta, invero non ottimale dal punto di vista degli operatori economici nazionali, di consentire il possibile utilizzo alternativo dei tachigrafi digitali e analogici.

Si pone pertanto l'esigenza di disciplinare e limitare al più breve arco temporale possibile il periodo transitorio, che non dovrà comunque eccedere la fine del corrente anno, in relazione all'esigenza di favorire la rapida attivazione di una completa rete sul territorio nazionale e la conseguente, tempestiva, piena entrata a regime della nuova disciplina entro il predetto termine.

Sulla base delle pregresse considerazioni, si specifica quanto segue:

1) Al fine di permettere un iter autorizzativo che si realizzi nei tempi più brevi possibili:

a) la fase di esame dell'istanza da parte della competente Camera di commercio sarà svolta in parallelo con quella del Ministero dello sviluppo economico che, al ricevimento da parte del predetto ente di una copia della istanza di autorizzazione, comunicherà il codice identificativo del centro tecnico;

b) la Camera di commercio, sulla base della richiesta di emissione della carta dell'officina presen-

tata unitamente all'istanza, provvederà all'esame tecnico e contemporaneamente all'inoltro della richiesta della carta dell'officina;

c) quanto sopra è finalizzato a consentire il rilascio della carta dell'officina al richiedente, del quale sia stato accertato il diritto, entro un termine che non dovrà superare, salvo motivate eccezioni per singola pratica, un massimo di venti giorni dalla data di presentazione della domanda;

2) al fine di assicurare l'effettiva operatività di centri tecnici per l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 12 ed ai capitoli V e VI dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, le domande di autorizzazione dei centri tecnici, oltre a specificare i tachigrafi digitali di ciascun fabbricante per i quali si richiede l'autorizzazione, dovranno richiedere l'effettuazione di tutti gli interventi tecnici come definiti di cui all'art. 2, lettera *h)* del precitato decreto 11 marzo 2005;

3) al fine di consentire l'adempimento dell'obbligo comunitario da parte degli operatori che abbiano proceduto all'immatricolazione di veicoli dotati dell'apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, fino al 31 dicembre 2006 i soggetti che siano autorizzati per lo svolgimento di tutti gli interventi tecnici di cui all'art. 2, lettera *h)*, del decreto 11 marzo 2005, per il tachigrafo digitale di un fabbricante, possono effettuare le operazioni di «calibratura» definite al capitolo I, lettera *f)* dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, compresa la determinazione degli errori di cui al capitolo VI, numero 5, del precitato regolamento (CEE), anche sui tachigrafi digitali di fabbricanti diversi da quello per il quale è concessa l'autorizzazione, comunque utilizzando strumenti sottoposti a controlli legali;

4) fermo restando quanto disposto al punto 1, i centri tecnici autorizzati, in ragione della conoscenza tecnica già in possesso di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico, potranno svolgere le operazioni descritte al precedente punto 3 sin dalla data di pubblicazione della presente circolare;

5) tali misure sono da considerarsi transitorie e tese a consentire l'entrata in vigore di una completa ed organica disciplina della materia entro il 31 dicembre 2006.

Roma, 3 agosto 2006

Il Ministro dello sviluppo economico: BERSANI

06A07421

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 20 luglio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Angelika Voelkel, Console generale della Repubblica Federale di Germania in Napoli».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 22 giugno 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Youssef Balla, Console generale del Regno del Marocco in Palermo».

06A07267

Entrata in vigore dell'Accordo sugli uccelli acquatici migratori dell'Africa - Eurasia, con Allegati e Tabelle, fatto a l'Aja il 15 agosto 1996 (legge 6 febbraio 2006, n. 66).

A seguito dell'emanazione della legge 6 febbraio 2006, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 2005, n. 18 - S.O., che ne ha autorizzato l'adesione, si è provveduto a depositare lo strumento di adesione all'Accordo sugli uccelli acquatici migratori dell'Africa - Eurasia, con Allegati e Tabelle, fatto a l'Aja il 15 agosto 1996.

Ai sensi dell'art. XIV, l'atto sunnominato, entrato in vigore sul piano internazionale in data 30 maggio 2006, entrerà in vigore per l'Italia il 1° settembre 2006.

06A07268

Presentazione delle Lettere credenziali degli ambasciatori della Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista e del Regno di Lesotho.

«Lunedì 17 luglio 2006 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Abdulhafed Gaddur, ambasciatore della Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Lunedì 17 luglio 2006 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Jonas Sponkie Malewa, ambasciatore del Regno di Lesotho, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

06A07269

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «F. Mectin 1,87% pasta orale per cavalli».

Provvedimento n. 147 del 13 luglio 2006

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0124/001/1B/002.

Specialità medicinale per uso veterinario: F MECTIN 1,87% pasta orale per cavalli»;

Confezioni:

10 siringhe da 6,42 g - A.I.C. n. 103512012;

1 siringa da 6,42 g - A.I.C. n. 103512024;

2 siringhe da 6,42 g - A.I.C. n. 103512036.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, Co. Down, BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB, n. 42,a, 1 - estensione periodo di validità.

Si autorizza, per le confezioni della specialità medicinale indicata in commercio, l'estensione del periodo di validità da 18 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07352

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Rismavac».

Provvedimento n. 130 del 15 giugno 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS RISMAVAC, vaccino vivo congelato contro la malattia di Marek.

Confezioni:

fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 100034014;

fiala da 2000 dosi - A.I.C. n. 100034026;

2 fiale da 2000 dosi - A.I.C. n. 100034038.

Titolare A.I.C.: Inetervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7, codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II, modifica forma e dimensioni contenitore e nuove confezioni.

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

fiala da 4000 dosi - A.I.C. n. 100034040;

fiala da 5000 dosi - A.I.C. n. 100034053.

Si autorizza, inoltre, per tutte le confezioni, la modifica della forma e del contenitore da fiale da 1 ml in vetro di tipo I a fiale da 2 ml di vetro di tipo I contenenti 1,8 ml di sospensione di cellule. La validità è invariata: 60 mesi in azoto liquido e 2 ore a 2-8^{0}C dopo diluizione.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07351

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Combomix»

Decreto n. 63 del 17 luglio 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi: COMBOMIX.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103790010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103790022.

Composizione: 1 g contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato (pari ad amoxicillina base 100 mg) 115 mg; colistina solfato (20.000 U.I./mg) 40 mg.

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini e polli (escluse ovaiole in ovodeposizione).

Indicazioni terapeutiche: Combomix è indicato nella terapia delle infezioni batteriche primarie e secondarie sostenute da microrganismi Gram-positivi e Gram-negativi sensibili all'amoxicillina ed alla colistina.

In particolare: salmonellosi, colisetticemie, infezioni batteriche primitivamente extraenteriche (es. infezioni respiratorie) complicate dal coinvolgimento dell'apparato gastroenterico.

Validità: 18 mesi.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

Validità del prodotto dopo la prima apertura del contenitore: 2 mesi.

Validità del prodotto miscelato al mangime: 2 mesi.

Tempi di Attesa:

Carni: suini: 3 giorni; polli: 2 giorni.

Non somministrare a galline ovaiole in ovodeposizione che producono uova per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07353

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 predisposto ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.

Il giorno 14 luglio 2006 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in qualità di Autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE ai sensi di quanto disposto dall'art. 27, comma 1 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ha pubblicato sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (http://www.miniambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/pna_c02.asp), per la consultazione pubblica lo schema di piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 predisposto ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. La consultazione sarà aperta fino alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente annuncio. Le modalità per aderire alla consultazione sono specificate sul sito stesso.

06A07356

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo ITC-CNR, in San Giuliano Milanese.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 25 luglio 2006 l'organismo ITC-CNR, con sede in San Giuliano Milanese (Milano) è stato abilitato quale organismo di prova per la famiglia di prodotto «Finestre e porte esterne - Norme di prodotto - parte 1: finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

06A07342

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo «Eucer Srl», in Firenze, ad emettere, ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2002, certificazione CE nell'area di attività «Organismo notificato in materia di attrezzatura a pressione».

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 26 luglio 2006, l'organismo «EUCER SRL» - con sede in via delle Mantellate 8 - Firenze è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste dall'Allegato III secondo i Moduli A1, B, B1, C1, F e G del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

06A07357

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Viacolvento soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1687 decreto direttoriale 21 luglio 2006 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Viacolvento soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita addì 26 ottobre 2001, per rogito notaio dott. Alberto Giglio di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Cesare Maganrin, con studio in Trieste, via Galatti n. 8.

06A07369

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa distributori latte e derivati soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1691 d.d. 21 luglio 2006 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa distributori latte e derivati soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita addì 30 gennaio 1979, per rogito notaio dott. Mario Froglia di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Corubolo, con studio in Trieste, via Coroneo n. 16.

06A07370

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «COAS società cooperativa», in Forni Avoltri, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1690 dd. 21 luglio 2006 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «COAS società cooperativa» con sede in Forni Avoltri, costituita addì 22 gennaio 1992, per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, via del Din n. 10/B.

06A07371

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Legno società cooperativa», in Varmo, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1689 dd. 21 luglio 2006 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Coop. Legno società cooperativa» con sede in Varmo, costituita addì 9 giugno 2004, per rogito notaio dott. Giorgio Maraspin di Codroipo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

06A07372

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcio Mefolinato Esseti».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 858 del 20 luglio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Esseti Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 01172090639) con sede legale e domicilio fiscale in via Dei Mille, 40 - 80046 Napoli.

Medicinale: CALCIO MEFOLINATO ESSETI.

Confezione: A.I.C. n. 028919025 - 30 compresse gastrores 15 mg.

È ora trasferita alla società: Hexal S.p.a. (codice fiscale 01312320680), con sede legale e domicilio fiscale in Centro direzionale Colleoni, palazzo Andromeda via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza - (Milano).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: CALCIO MEFOLINATO HEXAL.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07336

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triherpine»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 859 del 20 luglio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio Varese.

Medicinale TRIHERPINE.

Confezione:

A.I.C. n. 027418019 - pomata oftalmica 1% 2,5 g;

A.I.C. n. 027418021 - collirio 1% 5 ml.

È ora trasferita alla società: Medivis s.r.l. (codice fiscale 11584260159), con sede legale e domicilio fiscale in via Marmolada, 4 - 20100 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07335

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aceprilex»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 860 del 20 luglio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pliva Pharma S.p.a. (codice fiscale 03227750969) con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo - (Milano).

Medicinale: ACEPRILEX.

Confezione:

A.I.C. n. 035324019 - «25 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 035324021 - «50 mg compresse» 24 compresse.

È ora trasferita alla società: Tad Pharma Italia s.r.l. (codice fiscale 04827870967), con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16, 20124 - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07337

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluocaril Bi Fluorè»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 861 del 20 luglio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi-Aventis OTC S.p.a. (codice fiscale 12324370159), con sede legale e domicilio fiscale in viale Bodio, 37/B, 20158 - Milano.

Medicinale: FLUOCARIL BI FLUORÈ.

Confezione:

A.I.C. n. 024362079 - «250» dentifricio gel 50 ml (sospesa);
A.I.C. n. 024362081 - «250» dentifricio gel 75 ml (sospesa);
A.I.C. n. 024362093 - «250» dentifricio gel 125 ml (sospesa);
A.I.C. n. 024362105 - «250» pasta dentifricia 50 ml;
A.I.C. n. 024362117 - «250» pasta dentifricia 75 ml;
A.I.C. n. 024362129 - «250» pasta dentifricia 125 ml;
A.I.C. n. 024362131 - «250» dentifricio anice 50 ml (sospesa);
A.I.C. n. 024362143 - «250» dentifricio anice 75 ml (sospesa);
A.I.C. n. 024362156 - «250» dentifricio anice 125 ml (sospesa).

È ora trasferita alla società: Procter & Gamble s.r.l. (codice fiscale 05858891004), con sede legale e domicilio fiscale in viale Cesare Pavese, 385, 00144 - Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07338

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluocaril»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 862 del 20 luglio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi-Aventis OTC S.p.a. (codice fiscale 12324370159), con sede legale e domicilio fiscale in viale Bodio, 37/B, 20158 - Milano.

Medicinale: FLUOCARIL.

Confezione:

A.I.C. n. 034690014 - «gocce orali soluzione» flacone 20 ml (sospesa);

È ora trasferita alla società: Procter & Gamble s.r.l. (codice fiscale 05858891004), con sede legale e domicilio fiscale in viale Cesare Pavese, 385, 00144 - Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07339

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione AIC/N/T n. 863 del 20 luglio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Medisca Farmaceutici s.r.l. (codice fiscale 12283800154), con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Revere, 16, 20123 - Milano.

Medicinale:
AMINOFILLINA MEDISCA FARMACEUTICI
Confezione:
A.I.C. n. 029983018 - 10 fiale 240 mg/10 ml;
Medicinale:
CALCIO CLORURO MEDISCA FARMACEUTICI
Confezione:
A.I.C. n. 029987017 - 10 fiale 500 mg/10 ml;
A.I.C. n. 029987029 - 10 fiale 1 g/10 ml;
Medicinale:
CHININA CLORIDRATO MEDISCA FARMACEUTICI
Confezione:
A.I.C. n. 029988019 - 10 fiale 500 mg/2 ml;
Medicinale:
CLORAMFENICOLO SODIO SUCCINATO MEDISCA FARMACEUTICI
Confezione:
A.I.C. n. 031365012 - 1000 mg 10 flaconi + 10 fiale solvente;
Medicinale:
CLORPROMAZINA CLORIDRATO MEDISCA FARMACEUTICI
Confezione:
A.I.C. n. 029993019 - 5 fiale 25 mg/2 ml;
Medicinale:
FUROSEMIDE MEDISCA FARMACEUTICI
Confezione:
A.I.C. n. 029998010 - 5 fiale 20 mg/2 ml;
Medicinale:
GENTAMICINA SOLFATO MEDISCA FARMACEUTICI
Confezione:
A.I.C. n. 029999012 - 5 fiale 80 mg/2 ml;
A.I.C. n. 029999024 - 5 fiale 40 mg/2 ml;
Medicinale:
IDROXOCOBALAMINA MEDISCA FARMACEUTICI
Confezione:
A.I.C. n. 030001010 - 100 mcg 10 flaconi + 10 fiale solvente;
A.I.C. n. 030001022 - 1000 mcg 10 flaconi + 10 fiale solvente;
A.I.C. n. 030001034 - 5000 mcg 10 flaconi + 10 fiale solvente;
Medicinale:
STREPTOMICINA SOLFATO MEDISCA FARMACEUTICI
Confezione:
A.I.C. n. 030007013 - 1000 mg 10 flaconi + 10 fl.

Sono ora trasferite alla società: Altaselect s.r.l. (codice fiscale 07174650635), con sede legale e domicilio fiscale in via XXIV Maggio, 62/A, 37057 - San Giovanni Lupatoto - Verona.

Con conseguente variazione delle sopraccitate denominazioni in:
AMINOFILLINA ALTASELECT;
CALCIO CLORURO ALTASELECT;
CHININA CLORIDRATO ALTASELECT;
CLORAMFENICOLO SODIO SUCCINATO ALTASELECT;
CLORPROMAZINA CLORIDRATO ALTASELECT;
FUROSEMIDE ALTASELECT;
GENTAMICINA SOLFATO ALTASELECT;
IDROXOCOBALAMINA ALTASELECT;
STREPTOMICINA SOLFATO ALTASELECT.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07340

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Precisazioni sul contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Premesso che:

dal 1º luglio 2006 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 163/2006 relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

ai sensi dell'art. 6 del citato decreto, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e vigila sui predetti contratti pubblici sia nei settori ordinari che nei settori speciali;

la deliberazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 26 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2006, reca disposizioni in merito ai termini e alle modalità del versamento del contributo da parte dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dell'Autorità nella adunanza del 27 luglio 2006;

Si precisa che:

nelle more della completa attuazione del citato decreto legislativo n. 163/2006, relativamente anche a servizi e forniture, allo stato attuale le disposizioni di cui alla deliberazione 26 gennaio 2006 si riferiscono a tutti i contratti pubblici di lavori, relativi sia ai settori ordinari che ai settori speciali, disciplinati rispettivamente dalla parte II e III del decreto legislativo n. 163/2006.

Roma, 28 luglio 2006

Il presidente: ROSSI BRIGANTE

06A07327

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-183) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 219,04) - annuale € **400,00**
(di cui spese di spedizione € 109,52) - semestrale € **220,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 108,57) - annuale € **285,00**
(di cui spese di spedizione € 54,28) - semestrale € **155,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 344,93) - annuale € **780,00**
(di cui spese di spedizione € 172,46) - semestrale € **412,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 234,45) - annuale € **652,00**
(di cui spese di spedizione € 117,22) - semestrale € **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.